

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2021, n. 22

Legge provinciale di stabilità 2022

(b.u. 27 dicembre 2021, n. 51, straord. n. 3)

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di tributi

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Art. 3 - *Integrazioni dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10*

Art. 4 - *Disposizioni straordinarie relative all'imposta di soggiorno per gli anni 2015-2020*

Art. 5 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 21 ter nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)*

Capo II - Disposizioni in materia di enti locali ed enti strumentali

Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, relativo a canoni di locazione di immobili di proprietà comunale*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 2 (Regolazioni finanziarie tra enti locali e Provincia) della legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10*

Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al personale degli enti locali*

Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

Capo III - Disposizioni in materia di personale

Art. 11 - *Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa*

Art. 12 - *Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024*

Art. 13 - *Integrazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6*

Art. 14 - *Assunzioni straordinarie per il reclutamento di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)*

Art. 15 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 102 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per*

gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

Art. 17 - Integrazioni dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Art. 18 - Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Capo IV - Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Art. 20 - Integrazione dell'articolo 14 (Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 6 agosto 2020 n. 6

Art. 21 - Misure straordinarie per la nomina di docenti di sostegno e di lingua straniera

Art. 22 - Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), in materia di consiglio di classe e di concorsi telematici

Art. 23 - Integrazioni dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006

Art. 24 - Modificazioni dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006

Art. 25 - Modificazione dell'articolo 7 (Tariffe d'ingresso ai musei) della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3

Capo V - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Art. 27 - Inserimento dell'articolo 25 quater nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà)

Art. 30 - Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento

Capo VI - Disposizioni in materia di sport

Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 15 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Art. 33 - Inserimento dell'articolo 13 quinquies nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Capo VII - Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 34 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023)

Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Art. 37 - *Interpretazione autentica dell'articolo 37 ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo al codice identificativo turistico provinciale (CIPAT)*

Art. 38 - *Inserimento dell'articolo 36.2 nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

Capo VIII - *Disposizioni in materia di territorio, mobilità e lavori pubblici*

Art. 39 - *Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)*

Art. 40 - *Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per l'uso dell'autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord*

Art. 41 - *Integrazione dell'articolo 72 (Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25*

Art. 42 - *Disposizioni in materia di progetti e contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali e integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)*

Capo IX - *Disposizioni finali e finanziarie*

Art. 43 - *Aiuti di Stato*

Art. 44 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 45 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Art. 46 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 (articolo 44)*

Tabella B - *Riferimento delle spese (articolo 44)*

Tabella C - *Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2022-2024 (articolo 44)*

Tabella D - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 45)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di tributi

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Per assicurare certezza nella misura delle aliquote IRAP applicabili dai soggetti passivi della Provincia, all'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le modificazioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 8 le parole: "sono ridotte dell'1,22 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento";
- b) nel comma 9 bis le parole: "è ulteriormente ridotta dell'1,18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata nella misura dell'1,5 per cento".

3. Nel comma 4 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "sono fissate rispettivamente nella misura del 4,82 per cento e del 5,12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 0,92 punti percentuali".

4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

"3 ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, per le ONLUS che hanno subito nell'anno 2021 un calo di fatturato superiore al 10 per cento rispetto all'anno 2019 l'esenzione IRAP di cui al comma 3 è concessa ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Per le ONLUS che non hanno subito il calo di fatturato di cui al precedente periodo, l'esenzione IRAP di cui al comma 3 continua ad essere concessa, ai sensi del comma 4, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"."

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 4 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1 e 2 le parole: "Per gli anni d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022";
- b) nel comma 3 le parole: "per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta 2020 e per i due successivi".

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 3

Integrazioni dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. All'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

5 ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

5 quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

5 quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

5 sexies. Non si applicano i commi da 43 a 48 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativi all'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso.

5 septies. I commi da 5 bis a 5 sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022.";

b) alla fine del comma 6 ter sono inserite le parole: "Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.";

c) dopo il comma 6 septies sono inseriti i seguenti:

"6 octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

- a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi;
- b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;
- c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi;
- d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi.

6 nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6 decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6 undecies. I commi da 6 octies a 6 decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022."

Art. 4

Disposizioni straordinarie relative all'imposta di soggiorno per gli anni 2015-2020

1. Con riferimento all'evoluzione normativa e alla giurisprudenza contabile in materia, ai conti giudiziali relativi agli anni dal 2015 al 2020 riguardanti l'imposta di soggiorno, riscossa nella vigenza dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), presentati, anche attraverso Trentino riscossioni s.p.a., dai gestori delle strutture situate nel territorio provinciale tenuti alla resa del conto giudiziale, si applica l'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), fatto salvo quanto previsto dal presente articolo con riguardo alla relazione dell'organo di controllo interno previsto dal medesimo articolo 47, comma 4.

2. La relazione svolta dall'organo competente per i controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile e della relativa trasmissione all'organo competente ai controlli da parte del responsabile del procedimento.

3. Nulla è innovato per la riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative e l'emissione delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento e di archiviazione.

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, per il periodo di validità del contratto stesso".

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "in caso di leasing, in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di leasing, dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, e sussiste in capo ai coniugi medesimi il presupposto d'imposta di cui agli articoli 2 e 4, questa lettera si applica ad un solo fabbricato e relative pertinenze. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 11, comma 2, può prevedere la comunicazione obbligatoria di quale fabbricato costituisce abitazione principale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 144 del codice civile; se nel nucleo familiare sono presenti figli, questa lettera si applica al fabbricato e relative pertinenze nel quale i figli stessi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;"

b) nella lettera b) le parole: "ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b)".

4. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "nelle categorie F/3 e F/4" sono sostituite dalle seguenti: "nelle categorie F/2, F/3 e F/4".

5. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituito dal seguente:

"2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati."

6. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è abrogata;

b) nella lettera e bis) le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022 e 2023";

c) nella lettera e quater) le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022".

7. All'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo";

b) nel comma 3 le parole: "dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

8. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019".

9. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022 e 2023".

10. Al comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022 e 2023";

b) nella lettera b bis) le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022 e 2023";

c) nella lettera b ter) le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022 e 2023";

d) nella lettera b quater) le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022 e 2023";

e) nella lettera b quinquies) le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022 e 2023".

11. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"6 bis. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), dati in locazione per uso abitativo, da parte delle persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è sospesa fino alle date previste dall'articolo 4 ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese di lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 provvedono i comuni con i loro bilanci. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 9, 10 e 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 21 ter nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Dopo l'articolo 21 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 21 ter

Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 2022

1. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2022 i comuni possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario.

2. La data di validità e applicazione delle tariffe istituite o modificate ai sensi di quest'articolo è determinata, alternativamente, in applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, o dell'articolo 9 bis, commi 2 bis e 2 quater, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci."

Capo II

Disposizioni in materia di enti locali ed enti strumentali

Art. 7

Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, relativo a canoni di locazione di immobili di proprietà comunale

1. Nel comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 2 (Regolazioni finanziarie tra enti locali e Provincia) della legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10

1. All'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo le parole: "dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" sono inserite le seguenti: ", nonché quelle dell'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- b) nel comma 1 le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";
- c) nel comma 2, dopo le parole: "decreto-legge n. 104 del 2020" sono inserite le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020".

Art. 9

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al personale degli enti locali

1. Nel comma 3.6 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 10

Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993, è inserito il seguente:

"3 quinquies. La Giunta provinciale è autorizzata a finanziare il Comune di Trento, con risorse a valere sul fondo previsto dal comma 3 bis, per la realizzazione degli interventi a favore di impianti sportivi finalizzati alla partecipazione a campionati professionistici. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti e con riferimento a interventi già realizzati, nei limiti delle finalità di cui al primo periodo."

Capo III

Disposizioni in materia di personale

Art. 11

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2022 in 234.697.361 euro;
- b) per l'anno 2023 in 235.397.361 euro;

c) per l'anno 2024 in 235.397.361 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

a) per l'anno 2022 in 523.550.600 euro;

b) per l'anno 2023 in 511.805.600 euro;

c) per l'anno 2024 in 511.805.600 euro.

3. La spesa prevista dal comma 1 include una quota, determinata dalla Giunta provinciale e comunque non superiore alla minore spesa derivante dai trattamenti connessi all'anzianità del personale cessato dal servizio, destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente.

4. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'articolo 14 per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR, PNC e PNIEC.

5. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

6. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura percentuale definita ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corrisposta al personale ivi previsto.

8. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

9. L'articolo 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, è abrogato dal 1° gennaio 2022.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 12

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, in 34.108.000 euro per l'anno 2022, in 63.344.000 euro per l'anno 2023 e in 63.344.000 euro dall'anno 2024.

2. Per l'anno 2022 l'importo previsto dal comma 1 è incrementato di 29.236.000 euro subordinatamente all'approvazione della norma statale che dà compiuta attuazione

all'accordo concluso il 18 novembre 2021 tra lo Stato, la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale.

3. Gli importi previsti ai commi 1 e 2 sono al netto delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Al personale previsto dal comma 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale definita ai sensi della normativa statale.

5. Il riparto dell'onere annuo previsto dai commi 1, 2 e 4 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

7. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

8. Per i fini del comma 1 è stanziata in bilancio la spesa di 34.108.000 euro sull'anno 2022, 63.344.000 euro sull'anno 2023 e 63.344.000 euro sull'anno 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

9. Per i fini del comma 2 è stanziata in bilancio sull'anno 2022 la spesa di 29.236.000 euro nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di questo comma è subordinata a quanto previsto dal comma 2.

10. Per i fini del comma 4 è stanziata in bilancio la spesa di 4.940.000 euro sull'anno 2022 e di 7.222.000 euro su ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

Art. 13

Integrazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente:

"1 bis. In relazione a quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale, possono essere disposte assunzioni aggiuntive in luogo di assunzioni a tempo determinato, nel limite di cento unità, necessarie per il funzionamento dei musei della Provincia previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), della centrale di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della centrale operativa integrata 116117, dei servizi per l'impiego e per la stabilizzazione del personale in applicazione dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15."

Art. 14

Assunzioni straordinarie per il reclutamento di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli

investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)

1. Per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al PNRR, al PNC e al PNIEC, la Provincia può disporre assunzioni a tempo determinato in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 63, comma 1 quater, della legge sul personale della Provincia 1997. Al personale assunto ai sensi di questo comma, qualora successivamente impiegato per l'attuazione del PNRR, si applica la disciplina di deroga alla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni stabilita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), e dalle ulteriori discipline statali in materia. Per le assunzioni previste da questo comma la Provincia costituisce un apposito fondo dell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. I soggetti assunti ai sensi del comma 1 possono essere impiegati dalla Provincia anche a supporto degli enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, per le attività che la Provincia realizza in base a delega dei medesimi enti.

3. Per i fini di quest'articolo è autorizzata in bilancio la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane).

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 102 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Il bando può prevedere che il 50 per cento dei posti, arrotondato all'unità inferiore, sia riservato al personale in servizio a tempo indeterminato."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. I direttori degli uffici decentrati del servizio competente in materia di catasto fondiario e catasto fabbricati provvedono, in relazione alle competenze affidate, a stare in giudizio personalmente in caso di giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e di procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di Cassazione. Resta ferma la delega ai medesimi direttori della funzione di adottare, anche ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti le attività di competenza della struttura cui sono preposti e definite dall'atto organizzativo previsto dall'articolo 12 bis."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"3 bis. Nel caso di assegnazione di un nuovo incarico di dirigente o direttore secondo quanto previsto da questa legge, la retribuzione di posizione già in godimento nel precedente incarico è conservata, tenuto comunque conto della scadenza dell'incarico originario e non oltre tre anni da questa scadenza, nelle misure, decrescenti dopo la scadenza dell'incarico originario, stabilite dalla contrattazione collettiva, e a condizione che, se necessario, sia prevista la compensazione finanziaria a carico del fondo per la retribuzione di posizione."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. E' consentita la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetti in costanza di rapporto di lavoro, con datori di lavoro pubblici o privati, purché beneficiari di un'aspettativa non retribuita per tutto il periodo del contratto.

2 ter. Al personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo, purché di durata non superiore a tre anni e per una sola volta. Restano salve le specifiche disposizioni in materia, anche previste da questa legge.

2 quater. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e consolidare l'operatività della competente struttura organizzativa, è indetta una procedura concorsuale straordinaria riservata al personale delle istituzioni formative paritarie che abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge non meno di cinque anni di utilizzo presso strutture della Provincia ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola 2006. La procedura concorsuale riguarda mansioni effettivamente svolte corrispondenti o riconducibili a figure professionali del comparto autonomie locali ed è correlata all'esistenza del fabbisogno di personale delle strutture provinciali di utilizzo."

5. Nel comma 2 dell'articolo 37 ter della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "dall'articolo 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presente legge".

6. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserita la seguente:

"b bis) attuare quanto previsto dal comma 1 quater."

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso di assegnazione di un nuovo incarico di preposizione alle istituzioni scolastiche e formative, di cui al comma 1, lettera a), si applica l'articolo 35, comma 3 bis, della legge sul personale della Provincia 1997."

8. Per i fini di cui al comma 2 quater dell'articolo 36 della legge sul personale della Provincia 1997, come inserito dal comma 4 di quest'articolo, è autorizzata in bilancio la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane).

Art. 16

Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7 del 2021 le parole: "sono prorogati al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023".

Art. 17

Integrazioni dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. All'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: "e ai componenti della commissione tecnica." sono inserite le seguenti: "La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma.";

b) dopo il comma 2 quater sono inseriti i seguenti:

"2 quinquies. La spesa inerente alle retribuzioni incentivanti previste da quest'articolo è assunta a carico del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.

2 sexies. I commi 1 e 2 quinquies si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1."

Art. 18

Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Alla fine del comma 10 dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Nel caso di persistenti difficoltà nel reclutamento di personale del ruolo sanitario o connesse alla disponibilità di personale sanitario convenzionato, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in collaborazione con la Provincia, può effettuare azioni in altri paesi per promuovere la partecipazione alle procedure di reclutamento delle specifiche professionalità di cui si registra la carenza."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Capo IV

Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. All'ottavo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessità di potenziare l'offerta didattica delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2020-2021, è estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L'estensione è altresì disposta con deliberazione della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "In attesa della definizione di un'organizzazione dei servizi educativi dell'infanzia che tenga anche conto della necessità di potenziare a regime l'offerta dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, la relativa apertura può essere estesa per il periodo massimo di un mese ulteriore rispetto al periodo indicato nel quarto comma. L'estensione può essere disposta, inoltre,";

b) alla fine del comma sono inserite le parole: "nel periodo di estensione".

2. L'ottavo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia

1977, come modificato dal comma 1, si applica anche per l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica).

Art. 20

Integrazione dell'articolo 14 (Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 2020, dopo le parole: "2021-2022," sono inserite le seguenti: "e comunque fino al 31 dicembre 2022,".

Art. 21

Misure straordinarie per la nomina di docenti di sostegno e di lingua straniera

1. In via straordinaria per garantire la copertura del fabbisogno di personale docente, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e i posti vacanti e disponibili di lingua straniera nella scuola primaria, che residuano dopo la relativa assegnazione a personale assunto a tempo indeterminato, fatti salvi quelli messi a concorso già bandito alla data di entrata in vigore di questo articolo per il medesimo personale docente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione stabilita dalla Giunta provinciale nel rispetto dei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006, ai docenti che contestualmente:

- a) risultano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale previste dall'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 valide per il triennio scolastico 2021-2024 e sono in possesso rispettivamente del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, o per la lingua straniera nella scuola primaria, in possesso delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto;
- b) hanno svolto, nell'ordine e grado di scuola per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria di cui al comma 2, entro l'anno scolastico 2021-2022, almeno tre annualità, anche non consecutive, di servizio nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e statali, negli ultimi dieci anni scolastici compreso quello in corso, di cui almeno un'annualità rispettivamente su posto di sostegno o di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

2. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 è costituita una graduatoria unificata del personale docente individuato dal comma 1, ed ordinata secondo il punteggio attribuito nelle singole graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale valide per il triennio scolastico 2021-2024. Per i posti di sostegno sono inseriti con riserva di accertamento del titolo, anche i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2022.

3. Nel corso del contratto di lavoro a tempo determinato previsto dal comma 1, i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova secondo la normativa statale vigente con le integrazioni di cui al comma 4.

4. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova

disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente al termine del periodo di formazione iniziale e prova ai sensi dell'articolo 89, comma 3 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale.

5. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare prevista dal comma 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di assunzione ai sensi del comma 1, nella medesima istituzione scolastica provinciale presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova.

6. Il mancato superamento della prova disciplinare di cui al comma 4 nonché la negativa valutazione del percorso di formazione e prova per il secondo anno comporta l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto e la cancellazione dalla graduatoria prevista dal comma 2.

7. Per la valutazione della prova disciplinare prevista dal comma 4, nonché per le modalità di formazione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova, si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa statale.

Art. 22

Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), in materia di consiglio di classe e di concorsi telematici

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei" sono inserite le seguenti: ", e gli assistenti educatori".

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis 1. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 il bando, tenendo conto delle disposizioni statali in materia, può prevedere modalità semplificate di svolgimento delle prove, mediante l'utilizzo di strumenti informatici o digitali, anche in videoconferenza, assicurando comunque il rispetto dei principi previsti dall'articolo 37, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 e in particolare l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, e la trasparenza."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2.1. Per i concorsi relativi al personale di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 84, comma 4 bis 1."

4. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis 1

Disposizioni operative per i concorsi per il personale delle scuole dell'infanzia

1. Per i concorsi relativi al personale insegnante previsto dall'articolo 6 e ai coordinatori pedagogici previsti dall'articolo 10, primo comma, il bando, tenendo conto delle disposizioni statali in materia, può prevedere modalità semplificate di svolgimento delle prove, mediante l'utilizzo di

strumenti informatici o digitali, anche in videoconferenza, assicurando comunque il rispetto dei principi previsti dall'articolo 37, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 e in particolare l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, e la trasparenza."

5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria).

Art. 23

Integrazione dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"3.1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la prosecuzione di progetti d'innovazione o per garantire continuità didattica, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono procedere, se risulta disponibile la medesima cattedra o posto, al rinnovo, per un massimo di due anni, dei contratti a tempo determinato stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo può avere ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante a condizione che il docente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da questo articolo.

3.2. Per le finalità del comma 3.1 e in presenza delle medesime condizioni, in caso di contratto su posto disponibile non vacante stipulato dalla struttura provinciale competente, la stessa può procedere al rinnovo, per un massimo di due anni, dell'incarico a tempo determinato su richiesta del dirigente dell'istituzione scolastica.

3.3. Per l'applicazione dei commi 3.1 e 3.2 sono stabiliti annualmente dalla struttura provinciale competente termini e modalità per il rinnovo dei contratti."

Art. 24

Modificazioni dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 4 ter dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per l'anno scolastico 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023".

2. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

"4 quater. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti negativi sul piano psicologico prodotti dalla pandemia da COVID-19 su studenti, docenti e genitori, anche in relazione al rischio di abbandono scolastico, la Provincia incrementa il sostegno alle scuole di ogni ordine e grado per il rafforzamento dei servizi di consulenza psicologica di cui all'articolo 7, comma 3 bis, con un finanziamento di 350.000 euro."

3. Per i fini del comma 2 con la tabella A è autorizzata l'ulteriore spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria).

Art. 25

Modificazione dell'articolo 7 (Tariffe d'ingresso ai musei) della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3

1. La lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 3 del 1985 è

sostituita dalla seguente:

"d bis) di iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni trentini;".

Capo V

Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 26

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per l'anno 2021, per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale, anche in relazione alla sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attività didattica in presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di sospensione dei servizi socio-educativi o conciliativi 0-6 anni, nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023), apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale al fine di riconoscere alle famiglie con almeno un figlio minore di quattordici anni una maggiorazione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente "(Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale)". Questa maggiorazione è destinata alle famiglie che presentano un indicatore della condizione economica familiare inferiore alla soglia individuata dalla Giunta provinciale."

2. Il comma 1 ter dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

"1 ter. Per la finalità del comma 1 bis alle famiglie con almeno un figlio disabile minore di ventun anni è riconosciuta una maggiorazione, da erogare in unica soluzione, della quota dell'assegno unico provinciale riconosciuta per l'anno 2021, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017."

3. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 36 bis

Riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19

1. La Giunta provinciale impartisce direttive, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per il riconoscimento di una specifica indennità per malattie infettive, al personale operatore tecnico autista dell'unità operativa di Trentino emergenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19."

4. Dopo l'articolo 36 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 36 ter

Riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al personale coinvolto nelle attività di trasporto sanitario

1. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di prevedere nelle convenzioni stipulate per il servizio di trasporto sanitario previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 con i soggetti ivi previsti il riconoscimento di una specifica indennità per malattie infettive, al personale operatore tecnico autista coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19."

5. Alla copertura delle spese derivanti dai commi 1 e 2 provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) con il proprio bilancio.

6. Per i fini di cui al comma 3 di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

7. Per i fini di cui al comma 4 di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

Art. 27

Inserimento dell'articolo 25 quater nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'articolo 25 ter della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 25 quater

Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2, lettera d), della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), per favorire il processo di indipendenza dei giovani di età inferiore a quarant'anni e la realizzazione del loro progetto di vita, anche in relazione agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 la Provincia può, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
- b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; se al momento della nascita del primo figlio, la quota capitale residua del prestito previsto dalla lettera a) è inferiore a 15.000 euro, la differenza è erogata dalla Provincia direttamente ai beneficiari;
- c) un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito di cui alla lettera a).

2. La misura prevista dal comma 1 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 1, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito.

4. Per l'accesso alla misura prevista da questo articolo è richiesta la residenza in provincia di

Trento da almeno due anni alla data della domanda nonché il possesso di una situazione economico-patrimoniale pari a quella stabilita per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 4, della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

5. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale nonché i casi di decadenza dall'agevolazione."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la somma di 200.000 euro per l'anno 2022, di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 28

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

1. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è sostituito dal seguente:

"7. Alla consigliera di parità spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali. Alla consigliera spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. L'ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la sostituzione della consigliera da parte della viceconsigliera ai sensi del comma 1. Se è nominata consigliera una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza."

2. Il comma 1 si applica a partire dalla nomina successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

Art. 29

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 1 del 2020 è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano i coniugi separati o divorziati di cui al comma 1 la Provincia può concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in conto interessi maturati su una quota capitale massima di 30.000 euro, relativamente a prestiti già contratti o da contrarre. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Provincia direttamente a favore dei beneficiari."

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 1 del 2020 è abrogato.

3. Alla copertura degli eventuali oneri previsti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30

Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento

1. La Provincia sostiene i soggetti residenti e dimoranti in immobili il cui mantenimento è incompatibile con la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento mediante il riconoscimento di un'indennità speciale forfettaria, quale garanzia di tutela sociale, per favorire la loro ricollocazione in altre abitazioni ad uso prima casa.

2. L'indennità è riconosciuta nella misura di 10.000 euro alle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati, ove ne siano residenti e dimoranti alla data di entrata in vigore di questo articolo, anche se titolari di diritti reali riferiti all'immobile medesimo purché rilascino l'abitazione nei tempi fissati dall'amministrazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di attuazione di questo articolo.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Capo VI

Disposizioni in materia di sport

Art. 31

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 2021, dopo le parole: "approvato dal Comitato olimpico internazionale (CIO)," sono inserite le seguenti: "e con quanto stabilito nel contratto città ospitante (host city contract), sottoscritto a Losanna il 24 giugno 2019,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"2 bis. Per i fini del comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 3 (Partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica) della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 11, dell'articolo 31 (Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, dell'articolo 29 (Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026) della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, e delle altre disposizioni provinciali in materia."

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "otto";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tre proposti dalla Giunta provinciale, di cui due sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;".

4. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali).

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 15 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 bis della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "nonché alle federazioni sportive operanti a livello provinciale".

2. Nel comma 1 dell'articolo 15 bis della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: "società e associazioni richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "società, associazioni e federazioni richiedenti".

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 33

Inserimento dell'articolo 13 quinquies nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Dopo l'articolo 13 quater della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 13 quinquies

Misure per il sostegno degli impianti natatori

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente protratta chiusura degli impianti natatori, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono detti impianti.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 o nell'anno 2021 abbia subito una riduzione di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura massima del 30 per cento della differenza di fatturato, come definita nel comma 2, calcolata rispetto a un solo esercizio finanziario. In ogni caso il contributo non può essere superiore a 40.000 euro per ciascuna associazione o società dilettantistica. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo fra tutte le domande.

4. La misura prevista da questo comma può essere concessa nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3.

5. Sono esclusi dal contributo previsto da questo articolo i soggetti che hanno già ricevuto agevolazioni ai sensi di altre leggi provinciali o da altri soggetti pubblici per le stesse finalità.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo."

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Capo VII
Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 34

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2021 le parole: "per il solo periodo d'imposta 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi di imposta 2021 e 2022".
2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 35

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: "per piani" sono inserite le seguenti: ", progetti e iniziative".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:
"2 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a sostenere le spese per il cofinanziamento di progetti e iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione europea o dallo Stato, in attuazione di bandi europei o statali oppure di accordi, se esse coinvolgono, oltre alla Provincia, lo Stato, compresi i suoi enti, o altri enti pubblici, anche territoriali, o i soggetti beneficiari del finanziamento."
3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 sulla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022".
2. Nel comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:
"1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi finanziari e occupazionali, nonché agli altri vincoli definiti con gli accordi negoziali riferiti agli esercizi 2020 e 2021, oggetto di verifica per la liquidazione di contributi e per i controlli successivi alle liquidazioni a partire dall'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale può disciplinare, anche differenziando per settore, i casi e le

condizioni in cui è consentita la ridefinizione, compresi il mantenimento, il differimento, l'anticipazione o la rimodulazione, dei vincoli previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalla legge provinciale n. 35 del 1988, nonché i casi di modifica complessiva dei vincoli e degli obblighi finanziari pluriennali, anche con riferimento agli esercizi successivi al 2021 e comunque non oltre l'esercizio 2024."

4. Il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 è abrogato.

5. Nel comma 2 bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

6. Alla copertura delle eventuali spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

Art. 37

Interpretazione autentica dell'articolo 37 ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo al codice identificativo turistico provinciale (CIPAT)

1. L'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 si interpreta nel senso che se l'immobile utilizzato ai fini dell'articolo 37 bis della medesima legge provinciale rientra nel regime di comunione legale fra coniugi disciplinato dagli articoli da 177 a 197 del codice civile, il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) si intende rilasciato a uno dei coniugi a favore della comunione legale, mentre, se rientra nel regime di comunione disciplinato dagli articoli da 1100 a 1139 e seguenti del codice civile, il codice si intende rilasciato esclusivamente al soggetto richiedente.

Art. 38

Inserimento dell'articolo 36.2 nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Dopo l'articolo 36.1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 36.2

Coordinamento provinciale per la produttività e competitività

1. La Provincia istituisce il Coordinamento provinciale per la produttività e la competitività, che svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) effettuare analisi in materia di produttività e competitività del sistema economico trentino;
- b) proporre alla Giunta provinciale possibili interventi funzionali all'incremento della produttività e della competitività del sistema economico trentino;
- c) organizzare occasioni di confronto, anche pubbliche, funzionali a coinvolgere i diversi attori del sistema e operatori della comunità locale;
- d) presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sulla produttività e competitività del sistema economico trentino; la Giunta provinciale ne dà informazione al Consiglio provinciale.

2. Al coordinamento possono partecipare esperti delle principali istituzioni competenti in materia economica presenti sul territorio provinciale e rappresentanti di altri enti e organizzazioni, tra i quali le associazioni rappresentative delle parti sociali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la composizione e le modalità di

funzionamento del coordinamento."

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali).

Capo VIII

Disposizioni in materia di territorio, mobilità e lavori pubblici

Art. 39

Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituita dalla seguente:

"b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'importo dovuto secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo, unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;"

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

"5 bis. La lettera b) del comma 3, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma, continua ad applicarsi fino all'individuazione della riduzione del contributo di costruzione da parte del regolamento edilizio ai sensi della medesima lettera."

Art. 40

Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per l'uso dell'autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 43 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Rovereto nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord" sono sostituite dalle seguenti: "dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali).

Art. 41

Integrazione dell'articolo 72 (Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserita la seguente:

"f bis) un rappresentante della categoria degli autotrasportatori, designato di comune accordo dalle associazioni di categoria iscritte al relativo albo nella provincia di Trento;"

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500 euro per

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali).

Art. 42

Disposizioni in materia di progetti e contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali e integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

1. Per l'anno 2022, in deroga alla normativa provinciale vigente, nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi, i prezzi dei progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento sono aggiornati sulla base del nuovo elenco prezzi o, in alternativa, mediante applicazione del coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

2. All'aggiornamento dei prezzi effettuato ai sensi del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse del quadro economico per imprevisti o somme a disposizione disponibili annualmente per ciascuna opera, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti.

3. Alla fine del comma 6 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inserite le parole: "e, in caso di insufficienza delle risorse previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia medesima. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma".

4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"6 ter. In caso di insufficienza delle risorse previste dal comma 6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

5. Per i fini di cui al comma 3 nel bilancio di previsione 2022-2024 è stanziato un apposito fondo di importo pari a 5 milioni di euro sull'anno 2022 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella A è autorizzata la somma di 5 milioni di euro sull'anno 2022 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Capo IX

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 43

Aiuti di Stato

1. Le misure previste da questa legge, anche modificative della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, o di altre leggi provinciali, possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea contenuta nella

comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo, o secondo le altre modalità previste dall'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2020.

Art. 44

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

Art. 45

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 dicembre 2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

TABELLA A
Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 (articolo 44)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
01.03	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Gestione economica, finanziaria, Programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 - 615936 - 908095)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	33.527.450,00 47.377.450,00 +13.850.000,00	33.527.450,00 33.527.450,00 0	8.527.450,00 33.527.450,00 +25.000.000,00	8.527.450,00 8.527.450,00 0	
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 908560)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	22.051.174,06 90.726.479,06 +68.675.305,00	22.230.669,87 24.348.669,87 +2.118.000,00	6.370.000,00 18.197.240,00 +11.827.240,00	870.000,00 870.000,00 0	
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 153550 - 154530 - 155000 - 747000)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	12.980.000,00 16.300.000,00 +3.320.000,00	12.480.000,00 12.580.000,00 +100.000,00	0,00 12.150.000,00 +12.150.000,00	0,00 12.150.000,00 +12.150.000,00	
01.10	Risorse umane (CAP. 157270 - 157310 - 157510 - 905410 - 906000 - 908030)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	1.994.000,00 4.579.000,00 +2.585.000,00	1.994.000,00 4.222.000,00 +2.228.000,00	0,00 4.093.000,00 +4.093.000,00	0,00 4.093.000,00 +4.093.000,00	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151620 - 151625 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	2.148.925,20 2.268.150,00 +119.224,80	2.092.000,00 2.212.500,00 +120.500,00	90.000,00 2.212.500,00 +2.122.500,00	90.000,00 110.000,00 +20.000,00 per il 2026 +20.000,00	
04.01	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	88.353.100,00 89.045.500,00 +692.400,00	88.167.100,00 88.099.500,00 -67.600,00	0,00 87.944.820,00 +87.944.820,00	0,00 87.944.820,00 +87.944.820,00	
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252715 - 252720 - 252724 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259600 - 259700)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	112.513.846,61 117.962.356,61 +5.448.510,00	104.463.999,90 106.490.139,90 +2.026.140,00	300.000,00 104.325.660,00 +104.025.660,00	300.000,00 104.325.660,00 +104.025.660,00	Dal 2018 lo stanziamento include anche le risorse per la copertura della spesa derivante dall'articolo 36 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10.

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 15750 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252964 - 252970 - 253540 - 253550)	GIA.AUT. NUOVO VARIAZ.	9.660.482,88 9.460.482,88 -200.000,00	11.472.679,84 10.172.179,84 -1.300.500,00	10.200.500,00 10.200.500,00 0	7.000.500,00 7.000.500,00 0	+2.200.500,00 per il 2023
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	GIA.AUT. NUOVO VARIAZ.	100.088.886,60 100.143.011,42 +54.124,82	107.450.967,00 103.606.091,82 -3.844.875,18	10.040.000,00 110.144.886,00 +100.104.886,00	4.820.000,00 5.220.000,00 +400.000,00	
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252210 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	GIA.AUT. NUOVO VARIAZ.	21.250.600,00 21.606.100,00 +355.500,00	20.900.100,00 21.407.100,00 +507.000,00	0,00 21.055.100,00 +21.055.100,00		
05.01	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	GIA.AUT. NUOVO VARIAZ.	420.000,00 3.144.000,00 +2.724.000,00	20.000,00 532.000,00 +512.000,00	0,00 32.000,00 +32.000,00		
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500 - 908900)	GIA.AUT. NUOVO VARIAZ.	26.087.320,00 38.970.741,40 +12.883.421,40	21.579.320,00 31.612.741,40 +10.033.421,40	0,00 28.160.741,40 +28.160.741,40		
06.01	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358501)	GIA.AUT. NUOVO VARIAZ.	19.684.000,00 16.274.000,00 -3.410.000,00	16.800.000,00 16.100.000,00 -700.000,00	16.700.000,00 16.100.000,00 -600.000,00	24.500.000,00 23.800.000,00 -700.000,00	-700.000,00 per il 2026 +9.300.000,00 per il 2027 -700.000,00 per il 2028 -700.000,00 per il 2029 -700.000,00 per il 2030 -700.000,00 per il 2031 -700.000,00 per il 2032
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904076 - 904080 - 904082 - 904087)	GIA.AUT. NUOVO VARIAZ.	1.402.824,40 1.398.824,40 -4.000,00	1.150.000,00 1.350.000,00 +200.000,00	0,00 1.350.000,00 +1.350.000,00		
	MISSIONE 7 - TURISMO						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615446 - 615448 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615639 - 615644 - 615645 - 615646 - 615647 - 615648 - 615660 - 615665 - 615670 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	34.995.000,00 66.691.500,00 +31.696.500,00	32.841.000,00 40.932.000,00 +8.091.000,00	0,00 41.821.000,00 +41.821.000,00		
08.01	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	1.157.000,00 1.798.800,00 +641.800,00	776.875,00 806.875,00 +30.000,00	204.375,00 534.375,00 +330.000,00	136.250,00 151.250,00 +15.000,00	
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 651050 - 651055 - 652010 - 652013 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652047 - 652048 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655620 - 802350 - 802370)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	4.295.630,00 10.319.954,33 +6.024.324,33	6.295.630,00 9.080.652,51 +2.785.022,51	2.095.230,00 9.080.252,51 +6.985.022,51	2.095.230,00 4.880.252,51 +2.785.022,51	+2.785.022,51 per il 2026
09.01	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo (CAP. 805720)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	23.040.000,00 23.434.979,06 +394.979,06	16.000.000,00 18.800.000,00 +2.800.000,00	0,00 17.000.000,00 +17.000.000,00		
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803572 - 803580 - 803581 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	1.500.000,00 3.628.000,00 +2.128.000,00	2.200.000,00 1.822.600,00 -377.400,00	1.000.000,00 2.518.000,00 +1.518.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0	+1.000.000,00 per il 2023
09.03	Rifiuti (CAP. 803550 - 804500 - 804700)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	1.800.000,00 2.600.000,00 +800.000,00				
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804601 - 804800 - 804900 - 808905 - 808907 - 808908 - 809200)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	1.001.460,22 1.986.460,22 +985.000,00	957.460,22 1.032.460,22 +75.000,00	122.460,22 122.460,22 0	122.460,22 122.460,22 0	
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805521 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805670 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	14.417.473,20 23.863.829,50 +9.446.356,30	13.160.280,00 15.427.280,00 +2.267.000,00	0,00 13.778.000,00 +13.778.000,00	0,00 700.000,00 +700.000,00	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
10.01	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	24.660.000,00 26.190.000,00 +1.530.000,00	18.380.000,00 18.380.000,00 0	17.960.000,00 17.960.000,00 0		
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746010 - 746020 - 746030 - 746050 - 746060)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	88.672.416,00 75.294.148,22 -13.378.267,78	89.482.431,00 94.772.811,58 +5.290.380,58	15.092.360,00 103.302.740,58 +88.210.380,58	4.988.423,00 3.695.155,22 -1.293.267,78	+553.366,11 per il 2026
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408510 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743158 - 743200 - 743400 - 743500 - 743502 - 743670 - 743680 - 743685 - 907000)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	69.618.275,34 81.332.350,05 +11.714.074,71	189.026.287,11 107.705.907,95 -81.320.379,12	57.198.566,95 131.410.066,95 +74.211.500,00	40.356.611,37 95.605.611,37 +55.249.000,00	+41.249.000,00 per il 2026 -3.751.000,00 per il 2027 -3.751.000,00 per il 2028 -3.751.000,00 per il 2029 -3.751.000,00 per il 2030 -3.751.000,00 per il 2031 -3.751.000,00 per il 2032 +11.587.990,03 per il 2033
11.01	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 807000 - 807600)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	17.644.000,00 29.312.000,00 +11.668.000,00	14.153.200,00 15.153.200,00 +1.000.000,00	733.200,00 15.153.200,00 +14.420.000,00	733.200,00 4.733.200,00 +4.000.000,00	
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808248)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	2.100.000,00 8.890.000,00 +6.790.000,00	0,00 100.000,00 +100.000,00			
12.01	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	13.257.826,40 14.292.826,40 +1.035.000,00	12.569.635,40 12.669.635,40 +100.000,00	0,00 12.669.000,00 +12.669.000,00		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	47.287.600,00 49.182.600,00 +1.895.000,00	46.867.600,00 46.912.600,00 +45.000,00	0,00 46.912.600,00 +46.912.600,00		
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	78.013.200,00 78.679.400,00 +666.200,00	77.763.200,00 78.013.200,00 +250.000,00	0,00 77.760.000,00 +77.760.000,00		

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402050 - 402052 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 402610 - 404070 - 404075 - 404100)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	9.870.049,37 10.520.466,62 +650.417,25	8.487.302,09 9.005.302,05 +518.000,00	0,00 8.075.000,00 +8.075.000,00		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402021 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402607 - 402608 - 402609 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404206)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	99.253.334,49 103.487.001,16 +4.233.666,67	98.223.500,00 102.560.500,00 +4.337.000,00	0,00 101.492.000,00 +101.492.000,00	0,00 2.542.000,00 +2.542.000,00	+2.542.000,00 per il 2026 +1.200.000,00 per il 2027
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	280.000,00 855.000,00 +575.000,00	130.000,00 105.000,00 -25.000,00	0,00 105.000,00 +105.000,00		
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	3.836.618,52 4.082.618,52 +246.000,00	2.633.000,00 2.633.000,00 0	0,00 1.304.000,00 +1.304.000,00		
13.01	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 442000)	GIA/AUT. NUOVO VARIANZ.	1.197.686.975,42 1.244.626.975,42 +46.940.000,00	1.196.226.229,42 1.224.286.229,42 +28.060.000,00	5.700.000,00 1.281.260.000,00 +1.275.560.000,00	13.050.000,00 98.050.000,00 +85.000.000,00	+90.700.000,00 per il 2026 +85.000.000,00 per il 2027 +85.000.000,00 per il 2028 +85.000.000,00 per il 2029 +85.000.000,00 per il 2030 +85.000.000,00 per il 2031 +85.000.000,00 per il 2032 +100.000.000,00 per il 2033 +100.000.000,00 per il 2034 +100.000.000,00 per il 2035 +100.000.000,00 per il 2036 +100.000.000,00 per il 2037 +100.000.000,00 per il 2038 +100.000.000,00 per il 2039 +120.000.000,00 per il 2040 +120.000.000,00 per il 2041 +120.000.000,00 per il 2042 +120.000.000,00 per il 2043 +120.000.000,00 per il 2044 +120.000.000,00 per il 2045 +120.000.000,00 per il 2046 +120.000.000,00 per il 2047 +135.000.000,00 per il 2048 +135.000.000,00 per il 2049 +135.000.000,00 per il 2050 +135.000.000,00 per il 2051 +135.000.000,00 per il 2052 +135.000.000,00 per il 2053

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai IEA (CAP. 441040 - 441250)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	19.710.000,00 19.710.000,00 0	19.710.000,00 19.710.000,00 0	0,00 19.710.000,00 +19.710.000,00		
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444005 - 444100 - 444110 - 444230 - 444315 - 445000 - 445100)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	40.754.926,88 44.554.926,88 +3.800.000,00	60.159.097,16 69.297.497,16 +9.138.400,00	77.680.101,28 101.480.101,28 +23.800.000,00	56.651.367,61 74.651.367,61 +18.000.000,00	+4.661.600,00 per il 2033
14.01	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612755 - 612758 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612855 - 612860 - 612865 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615612 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 617400 - 617475 - 617476 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617520 - 617560 - 617568 - 617570 - 617571 - 617572 - 617573 - 617574 - 617575 - 617580) Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	30.370.195,71 72.873.606,79 +42.503.411,08	30.122.394,00 35.627.876,00 +5.505.482,00	28.457.544,00 41.118.726,00 +12.661.182,00	31.291.325,00 39.009.491,00 +7.718.166,00	+7.286.375,00 per il 2026 +7.275.000,00 per il 2027 +7.251.000,00 per il 2028 +7.251.000,00 per il 2029 +7.251.000,00 per il 2030 +7.251.000,00 per il 2031 +3.751.000,00 per il 2032 +3.751.000,00 per il 2033
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	3.044.500,00 6.245.250,00 +3.200.750,00	2.538.000,00 2.718.000,00 +180.000,00	0,00 2.630.000,00 +2.630.000,00		
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700 - 317726)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	84.084.100,00 94.885.715,92 +10.801.615,92	83.714.264,00 86.379.100,00 +2.664.836,00	1.310.164,00 86.739.264,00 +85.429.100,00	1.310.164,00 3.110.164,00 +1.800.000,00	+1.800.000,00 per il 2026 +1.310.164,00 per il 2033
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615150 - 615415 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747515 - 747516 - 747517 - 747518 - 747519)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	9.207.015,72 9.407.015,72 +200.000,00	9.181.000,00 9.181.000,00 0	0,00 9.128.817,74 +9.128.817,74		
15.01	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	300.000,00 470.000,00 +170.000,00	300.000,00 470.000,00 +170.000,00	0,00 470.000,00 +470.000,00		
15.02	Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908030)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	2.108.725,50 2.314.125,50 +205.400,00	120.000,00 197.600,00 +77.600,00			

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - - 408000 - 408001 - 408002 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408018 - 408019 - 408021 - 408050 - 408550 - 618030)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	63.020.000,00 72.864.000,00 +9.844.000,00	61.900.000,00 62.950.000,00 +1.050.000,00	0,00 61.900.000,00 +61.900.000,00		
16.01	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500550 - 500551 - 500553 - 500555 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 507000 - 507010 - 507030 - 507050 - 507052 - 507060 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050) Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	11.495.636,00 30.106.020,38 +18.610.384,38	7.633.000,00 9.993.000,00 +2.360.000,00	0,00 4.870.300,00 +4.870.300,00	0,00 150.000,00 +150.000,00	
16.02		GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	700.000,00 1.386.000,00 +686.000,00	700.000,00 700.000,00 0	0,00 700.000,00 +700.000,00		
18.01	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 203000 - 203001 - 203004 - 203006 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205460 - 205465 - 205500 - 205560 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	522.009.120,79 589.886.586,33 +67.877.465,58	535.433.328,16 544.541.328,16 +9.108.000,00	27.816.346,86 510.631.605,55 +482.815.258,69	22.039.488,17 22.039.488,17 0	+2.147.000,00 per il 2023
19.01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 152165 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243) Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	1.730.500,00 3.203.221,20 +1.472.721,20	1.370.000,00 1.722.161,20 +352.161,20	0,00 1.710.161,20 +1.710.161,20		
19.02		GIA/AUT. NUOVO VARIAZ.	2.655.132,80 1.870.472,51 -784.660,29	1.095.331,15 1.389.981,13 +294.649,98	1.037.555,00 1.047.555,00 +10.000,00	540.000,00 1.008.939,66 +468.939,66	+100.000,00 fino al 2027

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			410.139.552,50	104.494.593,67	2.885.852.270,12	178.848.128,17	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-17.776.928,07	-87.635.754,30	-600.000,00	-1.993.267,78	

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 44)

Art.	Descrizione	capitolo	missione- programma	modalità autorizzativa spesa
5, commi 9, 10 e 11	Proroga delle agevolazioni IMIS	203000	18.01	Stabilità
29	Contributi erogati direttamente ai coniugi separati o divorziati in difficoltà	402609	12.05	Stabilità

Tabella C
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2022-2024 (articolo 44)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	410.140	104.495	2.885.852
Articolo 44 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	410.140	104.495	2.885.852
MINORI ENTRATE	800	5.000	0
Articolo 1 - Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP	800	0	0
Articolo 2 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	0	5.000	0
TOTALE ONERI DA COPRIRE	410.940	109.495	2.885.852

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
2. <u>Mezzi di copertura:</u>			
RIDUZIONI DI SPESE	17.777	87.636	600
Articolo 44 - Quota riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	17.777	87.636	600
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	393.163	21.859	2.885.252
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	410.940	109.495	2.885.852

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

Tabella D

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 45)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 895 di data 25 giugno 2021	Spesa per conferimento rifiuti	29.873,25 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 741050 Anno di imputazione 2021
2	Determinazione del dirigente del servizio attività e produzione culturale n. 2304 di data 4 agosto 2021	Spesa per acquisto DVD	3.409,90 euro	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Capitolo 352000-002 Anno di imputazione 2021
3	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 3157 di data 26 agosto 2021	Spesa per acquisto licenze software	1.073,60 euro	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Capitolo 155000-002 Anno di imputazione 2021
4	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 3177 di data 26 agosto 2021	Spesa per fornitura aggregato vetroso borosilicato	5.490,00 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 618035 Anno di imputazione 2021
5	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 3357 di data 1 settembre 2021	Spesa per fornitura serigrafie	1.079,70 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 408500 Anno di imputazione 2021
6	Determinazione del dirigente dell'UMST coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna n. 3356 di data 1 settembre 2021	Spesa per acquisto biglietti aerei	542,93 euro	Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Capitolo 617625-002 Anno di imputazione 2021
7	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 4841 di data 13 ottobre 2021	Spesa per smaltimento rifiuti	408,58 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture Capitolo 741050 Anno di imputazione 2021
8	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 4842 di data 13 ottobre 2021	Spesa per servizio rilevamento situazioni critiche del traffico stradale	241.499,00 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 741110 Anno di imputazione 2021 e 2022
9	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 5087 di data 20 ottobre 2021	Spesa per smaltimento rifiuti	2.170,99 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture Capitolo 741050 Anno di imputazione 2021

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
- b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
- c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multipianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.

6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ~~sono ridotte dell'1,22 per cento~~ **sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento.**

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i tre successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;
- b) *omissis*
- c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

9 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i due successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ~~ulteriormente ridotta dell'1,18 per cento~~ **è fissata nella misura dell'1,5 per cento** per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.

11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.

11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n.

446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

12. *omissis*

13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.

14 bis. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

- L'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

omissis

4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 3,90 per cento e del 4,20 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.

4 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ~~sono fissate rispettivamente nella misura del 4,82 per cento e del 5,12 per cento~~ **sono incrementate di 0,92 punti percentuali** nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

- L'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. L'agevolazione prevista da questo comma si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2020.

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

3 bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3 ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, per le ONLUS che hanno subito nell'anno 2021 un calo di fatturato superiore al 10 per cento rispetto all'anno 2019 l'esenzione IRAP di cui al comma 3 è concessa ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Per le ONLUS che non hanno subito il calo di fatturato di cui al precedente periodo, l'esenzione IRAP

di cui al comma 3 continua ad essere concessa, ai sensi del comma 4, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Le agevolazioni previste dai commi 1, 1 bis, 2 e 3 sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

4 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. ~~Per gli anni d'imposta 2020 e 2021~~ **Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022**, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. ~~Per gli anni d'imposta 2020 e 2021~~ **Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022**, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, ~~per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo~~ **per il periodo d'imposta 2020 e per i due successivi** l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Istituzione della tassa automobilistica provinciale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il

relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esenzioni e di sospensioni, e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo.

3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.

3 ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento.

3 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione è assunto dalla Provincia.

4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013.

5 bis. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

5 ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

5 quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

5 quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

5 sexies. Non si applicano i commi da 43 a 48 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativi all'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso.

5 septies. I commi da 5 bis a 5 sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022.

6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la

demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

6 ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. **Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.**

6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

- a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;
- b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6 quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo.

6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo, storico Federazione motociclistica italiana, registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.

6 septies. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2017, il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non si procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017.

6 octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

- a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi;
- b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;
- c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95g/km, esenzione di ventiquattro mesi;
- d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135g/km, esenzione di dodici mesi.

6 nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6 decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al

termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6 undecies. I commi da 6 octies a 6 decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D."

Nota all'articolo 5

- Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 14 ter della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Presupposto e periodo d'imposta

1. L'IMIS è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni e riduzioni disciplinate da questa sezione. ~~In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile~~ **In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, per il periodo di validità del contratto stesso**, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing. In caso di assegnazione di fabbricati abitativi e relative pertinenze da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa al socio, l'IMIS è dovuta dal socio dalla data del verbale di assegnazione.

2. L'imposta ha carattere annuale; il periodo d'imposta è determinato per anno solare in base agli elementi costitutivi deliberati dal comune o applicabili automaticamente in base agli articoli da 1 a 14 di questa legge. Ciascun anno solare costituisce autonoma obbligazione tributaria.

3. L'IMIS è dovuta per il periodo minimo di possesso di un mese solare. L'imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior numero di giorni nel mese. Se cambia il soggetto passivo nel corso del mese, il giorno del cambiamento si computa in capo al nuovo possessore. Nel caso in cui vi sia comunque parità di giorni nel possesso, l'imposta per tale mese è dovuta dal nuovo possessore. Questi criteri di calcolo si applicano a tutti gli elementi che costituiscono presupposto per la determinazione dell'imposta dovuta; nel caso in cui vi sia assoluta parità di giorni tra i diversi presupposti, per l'intero mese si applica la fattispecie a maggiore imposizione.

4. Per ciascun mese di possesso rilevano gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'imposta. L'imposta annuale si computa sommando il calcolo relativo a ogni mese.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2, o, ~~in caso di leasing, in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto~~ **in caso di leasing, dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto**. Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del codice civile.

2. In caso di decesso del titolare dei diritti reali gli eredi subentrano nella soggezione passiva in base alle disposizioni del codice civile. In caso di fusione, incorporazione o successione tra persone giuridiche il nuovo soggetto passivo risponde integralmente delle obbligazioni tributarie pregresse.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Se più persone sono titolari dello stesso diritto reale sul medesimo immobile, ogni contitolare è soggetto passivo autonomo per la propria obbligazione tributaria; a ogni contitolare si applicano solo gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla sua posizione, compresi quelli relativi a esenzioni, riduzioni o

agevolazioni d'imposta.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

- a) ~~per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;~~
- a) **per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, e sussiste in capo ai coniugi medesimi il presupposto d'imposta di cui agli articoli 2 e 4, questa lettera si applica ad un solo fabbricato e relative pertinenze. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 11, comma 2, può prevedere la comunicazione obbligatoria di quale fabbricato costituisce abitazione principale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 144 del codice civile; se nel nucleo familiare sono presenti figli, questa lettera si applica al fabbricato e relative pertinenze nel quale i figli stessi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;**
- b) ~~per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d)~~ **ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b),** possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
 - 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione

dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3;

- 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenti. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;
- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento.

Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0 per cento.

Art. 6

Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

- a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008; la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;
- b) se è utilizzata completamente la volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso e se dal punto di vista urbanistico non sussiste alcuna possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;
- c) se viene realizzato il fabbricato, come definito dall'articolo 5, comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

3. Si considerano assimilati ad area edificabile, con imponibilità decorrente dalla data di validità dei provvedimenti - comunque denominati - che autorizzano l'intervento edilizio:

- a) i fabbricati iscritti catastalmente ~~nelle categorie F/3 e F/4~~ **nelle categorie F/2, F/3 e F/4**, in attesa dell'accatastamento definitivo;

- b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della legge urbanistica provinciale 2008;
- c) le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

4. La base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino al verificarsi del presupposto d'imposta relativo al fabbricato stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta, salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, tenuto conto dei criteri e dei parametri stabiliti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992. La superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore è determinata:

- a) in base alla consistenza catastale, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie completamente edificabili;
- b) in base alla superficie effettiva, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie parzialmente edificabili;
- c) in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati, per le fattispecie assimilate previste dal comma 3.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 4 e 6, e comunque senza efficacia retroattiva, il valore dell'area edificabile è fissato nel valore dichiarato dal contribuente - come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti fra vivi o mortis causa. Questo valore si applica per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale; trascorsi questi periodi il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore.

6. Il comune, con modalità e procedure disciplinate con regolamento, per prevenire l'insorgenza del contenzioso deve determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni previste dal comma 5. Inoltre deve determinare parametri e criteri, riferibili comunque all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la valutazione delle singole posizioni in sede di accertamento o di accertamento con adesione. La determinazione dei valori e dei criteri previsti da questo comma costituisce limitazione del potere di accertamento del comune se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato.

7. L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.

Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

- a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);
- a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;
- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e

sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

- f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

~~2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.~~

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti);
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

b bis) *omissis*

- b ter) i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ad eccezione delle tipologie coincidenti con quelle di cui all'articolo 14 bis di questa legge. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente lettera ed esclusivamente ai fabbricati per i quali vi sia coincidenza tra soggetto passivo dell'imposta e gestore dell'attività in essi esercitata, e comunque a condizione che il soggetto passivo stesso presenti, entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021, una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e l'attestazione della sussistenza degli altri presupposti previsti dalla presente lettera e dall'articolo 2, comma 4. Si applica l'articolo 10, comma 9. Le disposizioni di questa lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale

a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) ~~considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;~~**(abrogata)**
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021, 2022 e 2023**, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e quater) per i soli periodi d'imposta ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021 e 2022**, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per gli interi periodi d'imposta 2020 e 2021, oppure dalla data prevista dal comune;
- e quinquies) per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;
- e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;
- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;

- g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;
- h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 10

Accertamento e rimborsi

1. ~~Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo~~ **Entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni.

2. Non possono essere emessi avvisi di accertamento d'importo inferiore a 15 euro.

3. Prima di emettere l'avviso di accertamento il comune, in forma scritta e motivata, può chiedere al contribuente di fornire documenti, dati o risposte su specifici elementi relativi alla sua posizione. Il regolamento comunale disciplina questa fase istruttoria. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni previste ~~dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992~~ **dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

4. L'attività di accertamento può essere affidata a soggetti esterni al comune, anche per singole fasi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMIS si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune può prevedere la riduzione della sanzione, fino al 50 per cento, in caso di adesione all'accertamento con versamento delle somme complessivamente dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi entro il termine per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, non è applicabile alcuna sanzione collegata ad obblighi dichiarativi del soggetto passivo.

6. Alle somme dovute a seguito di accertamento si applicano gli interessi nella misura legale.

7. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può disciplinare l'applicazione di quest'istituto in senso più favorevole al contribuente.

8. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso e le modalità di applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 e dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per le fattispecie dell'IMIS che ne consentono l'utilizzo il comune può prevedere l'applicazione dell'accertamento con adesione, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), disciplinandone le fasi con regolamento.

9. Entro cinque anni dal versamento il soggetto passivo, con domanda motivata e documentata, può chiedere al comune il rimborso della maggiore imposta versata. Sulla domanda il comune si esprime entro centoventi giorni, salva interruzione per richiesta di elementi o documenti integrativi.

9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'articolo 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati secondo quanto previsto dal comma 9 ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'articolo 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 7, comma 2.

9 ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici disciplinata dal comma 9 bis il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata in caso di intervenuta inedificabilità delle aree medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a). Il rimborso è dovuto per un massimo di dieci anni ed è alternativo alla previsione del comma 9 bis. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente.

9 ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9 bis e 9 ter decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici.

9 quater. Per il solo periodo d'imposta 2016 l'eventuale accoglimento da parte del catasto di richieste di modifica dell'iscrizione catastale dalla categoria D1 alla categoria C3 presentate entro il 31 dicembre 2016 comporta l'applicazione della nuova rendita all'intero periodo d'imposta. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato uno o più versamenti utilizzando per il calcolo la rendita catastale in vigore prima della notifica della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale del fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata è rimborsata secondo le modalità ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui la nuova rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con le ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni.

10. Il comune che in fase di gestione dell'IMIS riscontra elementi che possono far presumere un versamento eccedente al dovuto ne informa il contribuente, per consentirgli l'eventuale presentazione di una domanda di rimborso.

11. Non si effettuano rimborsi d'importo inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 7.

Art. 11

Adempimenti dei soggetti passivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 3, il contribuente non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS. Per applicare l'IMIS si utilizzano le banche dati comunque formate e conservate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta municipale propria e del tributo sui servizi indivisibili.

2. I comuni possono subordinare l'applicazione di specifiche esenzioni, esclusioni o agevolazioni introdotte autonomamente con regolamento alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una comunicazione relativa a elementi oggettivi o soggettivi non conosciuti né conoscibili dal comune. Il

regolamento disciplina le modalità e i termini temporali per la presentazione di questa comunicazione e di quella prevista dall'articolo 9, comma 2, nonché la decorrenza degli effetti della comunicazione, anche ai fini della decadenza.

3. Alle infrazioni collegate alle comunicazioni e dichiarazioni previste dal comma 2 di questo articolo, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 2, si applicano le sanzioni previste ~~dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992~~ **dall'articolo 1, comma 775 della legge n. 160 del 2019.**

4. Il soggetto passivo può comunicare al comune elementi, fatti o dati rilevanti per l'applicazione dell'IMIS, anche in relazione all'invio del modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021, 2022 e 2023** la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021, 2022 e 2023**, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

- a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021, 2022 e 2023**, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;
- b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021, 2022 e 2023**, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021, 2022 e 2023**, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, 2019, ~~2020 e 2021~~ **2020, 2021, 2022 e 2023**, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. omissis

Art. 14 ter

Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021, e in corrispondenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per:

- a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
- b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;
- c) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast;
- d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività in essi esercitata; a

tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma e dal comma 1.

3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio e turismo, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'articolo 4 e gestore dell'attività in essi esercitata. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma.

4. Il comma 3 si applica anche con riferimento ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6.

5. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente comma. L'esenzione prevista dal precedente periodo compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e soggetto che ha presentato la comunicazione prevista dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. Ai fini di questo comma costituisce presupposto in capo al soggetto passivo il codice CIPAT rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore di questo comma, nel caso di variazione del CIPAT richiesta dal 1° giugno al 15 settembre 2021 con l'obbligo di completamento nella scheda di dismissione dei dati catastali identificativi dell'alloggio, se non presenti. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma.

6. I commi 1, 3 e 5 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

6 bis. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), dati in locazione per uso abitativo, da parte delle persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è sospesa fino alle date previste dall'articolo 4 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese di lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni

1. *omissis*

2. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni, anche in deroga all'articolo 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio. Ad eccezione dei servizi relativi al

ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. Le tariffe istituite o modificate trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi.

3. ~~Per gli anni 2020 e 2021~~ **Per gli anni 2020, 2021 e 2022**, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. I comuni nell'applicazione di questo comma tengono conto del diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria.

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Regolazioni finanziarie tra enti locali e Provincia

1. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale la Provincia ripartisce tra gli enti locali del proprio territorio le risorse finanziarie di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e quelle di cui all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, **nonché quelle dell'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178**. A seguito delle verifiche a consuntivo, da effettuare ~~entro il 30 giugno 2021~~ **entro il 30 giugno 2022**, previste ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relative alla perdita di gettito e all'andamento delle spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia disciplinata da quest'articolo.

2. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari di cui al comma 1, gli enti locali beneficiari delle risorse indicate nel medesimo comma sono tenuti a inviare alla Provincia una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, sulla base dei contenuti definiti con il decreto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, **convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020**. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le modalità e i termini per la presentazione della certificazione.

3. La regolazione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia di cui al comma 1 avviene attraverso il recupero delle eventuali somme non dovute a seguito della certificazione, tramite versamento dell'importo a debito sul bilancio provinciale. In caso di mancato versamento le predette somme sono recuperate dalla Provincia a valere sulle assegnazioni disposte in materia di finanza locale, con le modalità definite con il provvedimento previsto dal comma 2.

4. In attuazione della competenza in materia di finanza locale stabilita dall'articolo 80 dello Statuto speciale, le risorse di cui al presente articolo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da regioni e province autonome".

Nota all'articolo 9

- L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.

1 bis. La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. omissis (abrogato)

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) *omissis (abrogata)*

b) *omissis (abrogata)*

c) *omissis (abrogata)*

d) *omissis (abrogata)*

d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;

d quater) *omissis (abrogata)*

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e ter) *omissis (abrogata)*

3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo.

3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa.

3.2 bis. Nell'ambito dell'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali sono stabiliti limiti, criteri e modalità in base ai quali i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono assumere ulteriore personale se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una gestione associata.

3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;
- b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

3.2.3. Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

3.2.4. Con l'intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio."

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019. È in ogni caso ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'ambito socio-assistenziale, compresa l'attività di pianificazione sociale, e l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dalla comunità.

3.3.1. In considerazione delle peculiarità istituzionali del Comun general de Fascia, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce i criteri e le modalità per valutare la dotazione del personale dell'ente e la conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 si applica quanto disposto dal comma 3.3.

3.4. Sono ammesse le assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali avviate nel rispetto della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2020), anche se, rispetto a quanto disposto dal comma 3.1, le assunzioni non hanno determinato spesa nell'anno 2019.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione.

3.6. ~~Per l'anno 2021~~ **Per gli anni 2021 e 2022**, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato, anche a tempo parziale, e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni

possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente. Alla copertura dei relativi oneri provvedono i comuni con i loro bilanci nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente diverse da quelle previste dall'articolo 6, comma 4, lettera e quater), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

3 bis. *omissis (abrogato)*

3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.

3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38.

4. *omissis (abrogato)*

5. *omissis (abrogato)*

5 bis. *omissis (abrogato)*

6. *omissis (abrogato)*

7. Per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.

8. *omissis (abrogato)*

8 bis. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona, in quanto compatibili.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

9 bis. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 10

- l'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 - e cioè della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un apposito fondo costituito nel bilancio provinciale destinato alla concessione di contributi secondo le misure, criteri e modalità di cui all'articolo 12, fatta salva la possibilità di contribuzione fino alla concorrenza della spesa ammissibile per opere di particolare rilevanza. Una quota del fondo può essere destinata al riequilibrio infrastrutturale dei territori, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce:

- a) le tipologie di opere ed interventi ammissibili al fondo di cui al comma 1;
- b) gli standard delle diverse tipologie di opere in relazione ai differenziati bacini di utenza;
- c) le modalità per la presentazione delle domande;
- d) i criteri di priorità e di selettività per la formazione della graduatoria delle opere e degli interventi determinati con riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione provinciale, alla necessità di superare le situazioni di disagio e di squilibrio socio-economico esistenti sul territorio e all'esigenza di assicurare una distribuzione perequata delle risorse sul territorio medesimo;
- e) le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e per la valutazione delle domande da parte delle competenti strutture della Provincia;
- f) i criteri e le modalità per la determinazione della spesa ammissibile;
- g) le opere di particolare rilevanza indicate dal comma 1;
- h) ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'applicazione del presente articolo.

2 bis. In alternativa a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 la Giunta provinciale può individuare puntualmente, nell'ambito delle tipologie di opere e interventi stabilite ai sensi della lettera a) del comma 2, le opere e gli interventi ritenuti prioritari per la programmazione di interesse provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza dei comuni, definisce le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, quanto previsto dalle lettere b), c), e), f), g) e h) del comma 2.

3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal fondo autorizzato sul bilancio provinciale, la Giunta provinciale ripartisce il fondo tra le diverse tipologie di opere e approva il piano di durata non inferiore al triennio. La deliberazione di approvazione del piano può disporre l'impegno di spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi inseriti, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per il fondo.

3.1. Se le opere e gli interventi sono stati pianificati per territori la Provincia può attribuire alle comunità anche successive fasi del loro procedimento di finanziamento. In tal caso la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può consentire alle comunità di riprogrammare le opere e gli interventi già individuati e non ancora avviati, nel rispetto delle caratteristiche previste dal comma 1.

3 bis. Nell'ambito del fondo previsto dal comma 1 la Giunta provinciale istituisce un apposito fondo per lo sviluppo dei territori delle comunità, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e di comunità e destinati a interventi di sviluppo territoriale realizzati dalle comunità e dai comuni. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo e del suo riparto tra i diversi territori; i criteri individuano anche gli strumenti per valutare la coerenza degli interventi con la programmazione provinciale. La Giunta provinciale può integrare il fondo con risorse aggiuntive destinate ai comuni, ad altri enti locali e ai loro organismi rappresentativi; in ogni caso la Giunta, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti. Se gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi di questo comma non consentono di raggiungere gli obiettivi di sviluppo locale previsti dalla programmazione provinciale e di comunità a causa di sopravvenuti mutamenti del quadro sociale o economico la Provincia, su richiesta dell'ente beneficiario, può modificare la destinazione delle risorse finanziarie residue, a condizione che i nuovi interventi perseguano comprovate finalità di sviluppo locale.

3 bis 1. Una quota del fondo per lo sviluppo dei territori delle comunità può essere destinata a progetti di investimento dei comuni e delle comunità aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In tal caso la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni e alle comunità, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o dalla società prevista dall'articolo 25 bis, comma 4 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con successivo recupero in rate annuali a valere sui finanziamenti spettanti ai medesimi enti ai sensi della normativa provinciale in materia di finanza locale. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei contributi, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti. Nel caso di contributi concessi ai comuni le risorse sono assegnate nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue delle quote del fondo per gli investimenti programmati dei comuni nonché, se queste disponibilità non sono sufficienti, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti del fondo per gli esercizi successivi, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto. Nel caso di contributi concessi alle comunità le risorse sono assegnate nei limiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale avendo a riferimento i trasferimenti provinciali spettanti alle comunità, inclusi quelli attribuiti ai sensi dell'articolo 1 bis 1 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico) della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

3 ter. Per evitare il contenzioso comunitario, in riferimento a quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, per la mancanza di collettamento fognario e/o di trattamento finale della fognatura, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è autorizzata a finanziare i comuni con risorse a valere sul fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi necessari. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti ai sensi di quest'articolo e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto relativo agli interventi. Sono inoltre finanziati, con la percentuale individuata nel provvedimento previsto dall'articolo 12, gli interventi strettamente connessi la cui realizzazione deve essere contestuale agli interventi previsti da questo comma.

3 quater. Per promuovere il servizio di cremazione sul territorio provinciale la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare il Comune di Trento, con risorse a valere sul fondo previsto dal comma 3 bis, per la realizzazione di un forno crematorio. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto.

3 quinquies. La Giunta provinciale è autorizzata a finanziare il Comune di Trento, con risorse a valere sul fondo previsto dal comma 3 bis, per la realizzazione degli interventi a favore di impianti sportivi finalizzati alla partecipazione a campionati professionistici. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti e con riferimento a interventi già realizzati, nei limiti delle finalità di cui al primo periodo."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse

1. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.

1 bis. In relazione a quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale,

possono essere disposte assunzioni aggiuntive in luogo di assunzioni a tempo determinato, nel limite di cento unità, necessarie per il funzionamento dei musei della Provincia previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), della centrale di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della centrale operativa integrata 116117, dei servizi per l'impiego e per la stabilizzazione del personale in applicazione dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15.

2. *omissis*

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale."

Nota all'articolo 15

- Gli articoli 30 bis, 31, 35, 36, 37 ter e 47 della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 30 bis

Accesso alla qualifica di direttore

1. L'accesso alla qualifica di direttore di cui all'articolo 29 avviene per concorso pubblico per titoli ed esami in relazione al numero degli incarichi da conferire. Accede alla qualifica di direttore, anche in soprannumero, il personale decaduto dalla qualifica di dirigente e cancellato dall'albo dei dirigenti secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 5, dall'articolo 19, comma 7, e dall'articolo 21, comma 5.

2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di diploma di laurea nonché un'esperienza professionale di almeno cinque anni maturata nella categoria D o di almeno otto anni nella categoria C dell'organico provinciale ovvero in funzioni direttive presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Le modalità di svolgimento dei concorsi e la tipologia delle prove di esame sono definite nel regolamento di cui all'articolo 22 bis, comma 4. Il bando fissa il numero dei posti per i quali è indetto il concorso, consentendo anche di sostituire in misura non superiore a tre anni l'esperienza richiesta per la partecipazione al concorso con il possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la specifica valutazione di cui all'articolo 22, e contiene l'eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria di idonei per un determinato numero di ulteriori incarichi da ricoprire in coerenza con la programmazione dei fabbisogni. **Il bando può prevedere che il 50 per cento dei posti, arrotondato all'unità inferiore, sia riservato al personale in servizio a tempo indeterminato.**

3. In prima applicazione e con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, la qualifica di direttore è attribuita al personale in servizio al quale nel previgente ordinamento sia stato conferito l'incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa a seguito rispettivamente dei corsi-concorsi selettivi effettuati ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, e dei concorsi di cui all'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987), come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, nonché al personale in servizio al quale siano stati conferiti i medesimi incarichi negli altri modi di legge, che abbia rivestito gli stessi per non meno di tre anni e nei confronti del quale non vi sia stato accertamento di prestazioni lavorative inadeguate ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. Il personale di cui al presente comma, in relazione agli incarichi precedentemente conferiti, è iscritto all'albo dei direttori rispettivamente nella sezione di direttore di ufficio e di direttore con incarico speciale.

Art. 31

Incarico di direttore di ufficio

1. I direttori preposti agli uffici dirigono le attività rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio ed in particolare:

- a) provvedono all'organizzazione dell'ufficio, coordinano i programmi di lavoro e assicurano la necessaria collegialità nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali;
- b) verificano la produttività dell'ufficio e dei dipendenti assegnati riferendone al dirigente;
- c) formulano al dirigente proposte per l'individuazione dei responsabili di procedimento di cui alla legge

- provinciale 30 novembre 1992, n. 23 che fanno capo all'ufficio;
- d) nelle materie rientranti nelle competenze dell'ufficio adottano gli atti e i provvedimenti delegati dal dirigente della struttura sovraordinata, escluse le proposte di deliberazione della Giunta provinciale; in ogni caso provvedono direttamente al rilascio di certificazioni e dichiarazioni nelle materie di competenza dell'ufficio;
 - e) collaborano con il dirigente per la predisposizione dei piani di lavoro;
 - f) formulano proposte al dirigente anche in relazione all'adozione di progetti e di criteri generali di organizzazione della struttura.

1 bis. I direttori degli uffici decentrati del servizio competente in materia di catasto fondiario e catasto fabbricati provvedono, in relazione alle competenze affidate, a stare in giudizio personalmente in caso di giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e di procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di Cassazione. Resta ferma la delega ai medesimi direttori della funzione di adottare, anche ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti le attività di competenza della struttura cui sono preposti e definite dall'atto organizzativo previsto dall'articolo 12 bis.

Art. 35

Trattamento economico dei dirigenti e dei direttori

1. Il trattamento economico dei dirigenti della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali è definito dai contratti collettivi previsti dal titolo V in modo da perseguire l'omogeneizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Il trattamento economico prevede una retribuzione di posizione, differenziata sulla base di criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale, non inferiore al 30 per cento del totale.

2. Una quota del trattamento economico, non superiore al 15 per cento della retribuzione complessiva, è definita in ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della valutazione prevista dall'articolo 19.

3. La retribuzione del personale in possesso della qualifica di direttore è determinata dai contratti collettivi previsti dal titolo V in base alle caratteristiche degli incarichi conferiti e alle valutazioni ottenute.

3 bis. Nel caso di assegnazione di un nuovo incarico di dirigente o direttore secondo quanto previsto da questa legge, la retribuzione di posizione già in godimento nel precedente incarico è conservata, tenuto comunque conto della scadenza dell'incarico originario e non oltre tre anni da questa scadenza, nelle misure, decrescenti dopo la scadenza dell'incarico originario, stabilite dalla contrattazione collettiva, e a condizione che, se necessario, sia prevista la compensazione finanziaria a carico del fondo per la retribuzione di posizione.

Art. 36

Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 1 è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro salve le disposizioni della presente legge, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al titolo V della presente legge.

2 bis. E' consentita la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetti in costanza di rapporto di lavoro, con datori di lavoro pubblici o privati, purché beneficiari di un'aspettativa non retribuita per tutto il periodo del contratto.

2 ter. Al personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo, purché di durata non superiore a tre anni e per una sola volta. Restano salve le specifiche disposizioni in materia, anche previste da questa legge.

2 quater. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e consolidare l'operatività della competente struttura organizzativa, è indetta una procedura concorsuale straordinaria riservata al personale delle istituzioni formative paritarie che abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge non meno di cinque anni di utilizzo presso strutture della Provincia ai sensi dell'articolo

84, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola 2006. La procedura concorsuale riguarda mansioni effettivamente svolte corrispondenti o riconducibili a figure professionali del comparto autonomie locali ed è correlata all'esistenza del fabbisogno di personale delle strutture provinciali di utilizzo.

Art. 37 ter

Accesso al lavoro presso enti strumentali di diritto privato

1. Per le esigenze connesse con il loro fabbisogno ordinario gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 2.

2. Sulla base delle direttive della Provincia gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 stabiliscono, con propri atti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi previsti ~~dall'articolo 37 della presente legge~~ **dalla presente legge.**

3. Gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 assicurano idonea pubblicità istituzionale agli atti in materia di reclutamento del personale e ai contratti collettivi di primo e secondo livello.

4. In caso di assenza degli atti o delle procedure previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Art. 47

Incompatibilità

1. I dipendenti della Provincia non possono esercitare attività industriali, commerciali o professionali. I dipendenti, fuori dall'orario di servizio, possono essere autorizzati a svolgere attività saltuarie ed occasionali o comunque altre attività indicate come compatibili dalla Giunta provinciale. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista da quest'articolo, non è preclusa l'iscrizione dei dipendenti ad albi professionali o registri pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali.

1 bis. Il personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, previa autorizzazione della struttura competente in materia di gestione del personale, può svolgere altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro.

1 ter. Il personale insegnante temporaneo può in ogni caso assumere, senza necessità di autorizzazione, incarichi di insegnamento presso enti pubblici o privati purché la somma dei diversi carichi orari di insegnamento non superi il carico di orario massimo settimanale di insegnamento previsto per il personale insegnante della Provincia.

1 quater. Il personale docente della formazione professionale, previa autorizzazione del dirigente del servizio competente in materia di personale, può svolgere altre attività professionali e commerciali, purché non diano luogo a rapporti di lavoro subordinato, non siano di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede con regolamento a:

- a) determinare i criteri secondo i quali i dipendenti dell'amministrazione provinciale possono essere autorizzati ad assumere impieghi o incarichi presso altri soggetti pubblici o privati ovvero ad esercitare le attività di cui al comma 1;
- b) individuare tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzate decorso un certo lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione;

b bis) attuare quanto previsto dal comma 1 quater.

3. Il dipendente provinciale deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico ricoperto.

4. I dirigenti sono tenuti a informare il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale sui casi di incompatibilità riguardanti il personale in servizio presso le strutture da loro dirette. Il

dirigente competente in materia di gestione del personale diffida il dipendente a rimuovere la causa di incompatibilità fissandogli un termine. Sono fatte comunque salve le responsabilità amministrative e disciplinari. La mancata rimozione della cause di incompatibilità entro il termine prefissato costituisce causa di estinzione del rapporto di lavoro. In caso d'inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall'amministrazione si applica l'articolo 53, comma 7, quarto periodo, e comma 7 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. La pubblicità degli impieghi e degli incarichi di cui al presente articolo, nonché degli incarichi esterni affidati dalla Provincia a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali, disciplinata dal regolamento di cui al comma 2 e curata dal servizio competente in materia di gestione del personale. I dati relativi agli incarichi previsti da questo comma sono comunicati annualmente per i fini dell'articolo 53, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

- L'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 102

Preposizione dei dirigenti agli incarichi

1. La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili, per la copertura delle seguenti posizioni funzionali:

- a) preposizione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, oppure alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale;
- b) attività ispettive, comprese quelle previste dalla legislazione statale in materia di periodo di formazione e prova del personale docente, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza, anche su programmi e progetti;
- c) attività di studio, consulenza e ricerca nell'ambito scolastico.

2. La Provincia stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1, nonché della sostituzione in caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti; stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti cessati dallo stesso e individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto.

3. La Provincia stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità nonché il numero massimo per la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento al personale docente individuato dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni organizzative e amministrative all'interno dell'istituzione stessa.

4. La Giunta provinciale definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la disposizione di comandi o utilizzi presso altre amministrazioni nonché per i collocamenti fuori ruolo, comunque nel limite del 7 per cento della dotazione organica del personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative.

4 bis. Nel caso di assegnazione di un nuovo incarico di preposizione alle istituzioni scolastiche e formative, di cui al comma 1, lettera a), si applica l'articolo 35, comma 3 bis, della legge sul personale della Provincia 1997."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 31 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 31

Proroga di graduatorie del personale provinciale

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 ~~sono prorogati al 30 giugno 2022~~ e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023.

Nota all'articolo 17

- L'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 - e cioè della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art 5 bis

Incentivi per funzioni tecniche

1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. **La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma.** All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto.

1 bis. Le risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 1, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. In ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 possono riconoscere ai dipendenti della centrale le retribuzioni incentivanti per le funzioni svolte in luogo dei propri dipendenti.

2 bis. Per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico di opere pubbliche da parte del personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti risorse in misura non superiore allo 0,75 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

2 ter. Per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o di collaudo statico assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice competente a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuto un compenso determinato in misura uguale alla retribuzione incentivante spettante al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente per i medesimi incarichi.

2 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile delle risorse destinate alle retribuzioni incentivanti ai sensi di questo articolo.

2 quinquies. La spesa inerente alle retribuzioni incentivanti previste da quest'articolo è assunta a carico del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.

2 sexies. I commi 1 e 2 quinquies si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1."

Nota all'articolo 18

- L'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2016, n. 10 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44

Disposizioni in materia di personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'azienda si avvale del personale da essa dipendente e di personale convenzionato.

2. L'ordinamento del personale dipendente dall'azienda appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, esclusi i dirigenti del ruolo sanitario, è disciplinato dalla normativa concernente l'ordinamento del personale della Provincia. Al personale dirigente del ruolo sanitario si applica la

corrispondente normativa statale, fatte salve le disposizioni provinciali applicabili in materia.

3. Al personale previsto dal comma 2 si applicano i contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Per il personale sanitario convenzionato la Giunta provinciale conclude accordi integrativi provinciali.

4. Spetta all'azienda la predisposizione e l'approvazione delle graduatorie del personale sanitario convenzionato, la gestione amministrativa e l'adozione delle disposizioni di carattere organizzativo concernenti le graduatorie, nonché lo svolgimento delle relative attività di formazione continua.

5. Il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo svolge il proprio servizio presso l'azienda con rapporto di lavoro esclusivo - salve le deroghe previste dalle leggi vigenti - e, salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva, a tempo pieno. Le prestazioni rese dal personale nell'ambito delle commissioni di accertamento medico-legale e la partecipazione alle attività di centri, strutture e commissioni istituite dalla Provincia costituiscono compito d'istituto.

6. Il personale dirigente del ruolo sanitario può esercitare attività libero-professionali nel limite e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

7. La Giunta provinciale può autorizzare l'affidamento di attività di assistenza primaria sul territorio a personale medico di medicina generale con rapporto di dipendenza dall'azienda. Il relativo trattamento giuridico ed economico è determinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro. In relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, in attesa della definizione dei criteri per l'inserimento nella graduatoria provinciale, per garantire il servizio di continuità assistenziale, l'azienda può attribuire gli incarichi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto di quanto previsto da quest'ultimo articolo. Nell'attribuzione degli incarichi di cui al presente comma, l'azienda promuove la conciliazione tra le esigenze lavorative e lo studio necessario per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

8. L'azienda, nell'ambito delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, stipula convenzioni con medici veterinari per garantire l'erogazione di servizi nell'ambito della sanità animale. Il possesso di una specifica qualificazione ed esperienza in materia costituisce titolo preferenziale per la stipula di queste convenzioni.

9. Alle scadenze e con le modalità richieste l'azienda comunica alla Provincia gli atti generali e i dati aggiornati relativi al personale a qualsiasi titolo dipendente e al personale con rapporto convenzionale la cui spesa è posta a carico del bilancio dell'azienda.

10. La Giunta provinciale disciplina con regolamento, adottato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'azienda, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali vigenti in materia. Per il personale amministrativo, professionale e tecnico l'accesso all'impiego presso l'azienda, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dalla legislazione statale, è disciplinato da regolamenti dell'azienda adottati in conformità alla legge sul personale della Provincia. La Giunta provinciale può disporre il transito di personale dirigenziale dell'azienda nei ruoli dirigenziali della Provincia e viceversa con le modalità previste dall'articolo 23 della legge sul personale della Provincia. **Nel caso di persistenti difficoltà nel reclutamento di personale del ruolo sanitario o connesse alla disponibilità di personale sanitario convenzionato, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in collaborazione con la Provincia, può effettuare azioni in altri paesi per promuovere la partecipazione alle procedure di reclutamento delle specifiche professionalità di cui si registra la carenza.**

10 bis. *omissis (abrogato)*

10 ter. In relazione a quanto previsto dal comma 2, la Giunta provinciale, con propria deliberazione assunta previa informativa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, impartisce all'azienda provinciale per i servizi sanitari direttive finalizzate al progressivo adeguamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica a quanto previsto dalla legge sul personale della Provincia. Per assicurare la gradualità di tale adeguamento, la predetta deliberazione può disciplinare un assetto organizzativo transitorio individuandone il termine temporale di applicazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione prevista da questo comma si applicano le disposizioni sugli incarichi dirigenziali previste dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro e dalla regolamentazione organizzativa dell'azienda. La Giunta provinciale formula direttive all'APRAN, per l'adeguamento degli assetti giuridici ed economici della dirigenza amministrativa e tecnica conseguenti alla nuova organizzazione."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Organizzazione

La scuola dell'infanzia si articola amministrativamente in sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati due insegnanti. La Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti gestori, stabilisce i casi in cui è possibile derogare all'assegnazione di tale numero di insegnanti in particolare nel caso in cui l'ulteriore sezione della scuola dell'infanzia sia da attivare in seguito all'iscrizione di un numero limitato di bambini.

Le sezioni accolgono di norma 25 bambini e non meno di 15.

La scuola dell'infanzia evita divisioni per età o sesso e si struttura in sezioni aperte alla costituzione di gruppi mobili intersezionali.

La scuola dell'infanzia è aperta per non meno di 10 mesi all'anno, cinque giorni alla settimana e sette ore al giorno. Il comitato di gestione stabilisce il calendario e l'orario scolastico.

È consentita anche la frequenza di un solo periodo antimeridiano o pomeridiano.

Al fine di corrispondere alle necessità delle famiglie e di favorire l'accesso femminile al lavoro, il comitato di gestione può stabilire un orario giornaliero di apertura della scuola superiore a quello previsto dal quarto comma.

Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 4 la Giunta provinciale determina altresì:

- a) il numero minimo di bambini per attivare l'orario prolungato;
- b) la durata massima giornaliera dell'orario prolungato;
- c) i casi in cui il personale insegnante va integrato da altro personale di ruolo o a tempo determinato, anche a tempo parziale o ad orario ridotto, al fine di assicurare comunque due ore giornaliere di attività dei gruppi mobili intersezionali mediante la compresenza di tutto il personale e un'ora per la presenza alla mensa del personale in orario di servizio;
- d) l'eventuale concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio dell'orario prolungato stabilendone i criteri ed i limiti.

~~In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessità di potenziare l'offerta didattica delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2020-2021, è estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L'estensione è altresì disposta con deliberazione della Giunta provinciale.~~ **In attesa della definizione di un'organizzazione dei servizi educativi dell'infanzia che tenga anche conto della necessità di potenziare a regime l'offerta dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, la relativa apertura può essere estesa per il periodo massimo di un mese ulteriore rispetto al periodo indicato nel quarto comma. L'estensione può essere disposta, inoltre,** per le scuole dell'infanzia con calendario turistico e speciale per la durata massima di un mese, da collocare nel periodo compreso tra giugno e agosto tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio in cui ha sede la scuola. A tal fine può essere prevista una compartecipazione degli utenti al costo di gestione dei servizi definita, anche in misura forfettaria, dalla Provincia e possono essere prorogati i contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della normativa vigente in materia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di questo comma e può essere individuato il numero minimo di bambini necessario per l'attivazione della sezione **nel periodo di estensione.**

Per prevenire e ridurre il rischio di contagio da virus SARS-COV-19, per l'anno scolastico 2021-2022 il numero massimo di bambini per sezione indicato nel secondo comma è ridotto di un'unità per permettere un maggior distanziamento all'interno dell'aula."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 14 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia

1. In attesa dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione dei coordinatori pedagogici previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), e in considerazione delle difficoltà di indire tale procedura a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 **e comunque fino al 31 dicembre 2022**, per lo svolgimento delle funzioni affidate al coordinatore pedagogico può essere preposto temporaneamente al circolo di coordinamento, per vacanza o assenza del titolare, personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale in servizio a tempo indeterminato e in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di coordinatore pedagogico, nonché di comprovata esperienza professionale, anche maturata in precedenti incarichi di temporanea preposizione. La Provincia definisce criteri e modalità per l'individuazione di questo personale. Al personale preposto spetta il trattamento economico definito dalla contrattazione collettiva provinciale di lavoro.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola."

Nota all'articolo 22

- Gli articoli 25, 84 e 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 25

Consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola del secondo ciclo dai rappresentanti degli studenti della classe, secondo le modalità definite dallo statuto. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, **e gli assistenti educatori**. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

2. Il consiglio di classe definisce le attività della classe curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto d'istituto e della programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

3. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe.

Art. 84

Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. L'organizzazione e il rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono disciplinati da questa legge e, in quanto compatibile, dalla legge provinciale n. 7 del 1997, nonché dai contratti collettivi provinciali di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

2. Questo capo riguarda l'utilizzazione delle risorse umane nel quadro dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa del sistema educativo provinciale e ne assicura la trasparenza, l'imparzialità e la qualità, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici, in particolare della continuità didattica, e dei diritti degli studenti.

3. La Provincia promuove l'organizzazione delle funzioni del lavoro nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nonché della libertà d'insegnamento, riconoscendo l'articolazione delle

funzioni del personale docente e non docente, la diversificazione dello sviluppo professionale in relazione a ruoli e a responsabilità diverse.

4. La Giunta provinciale disciplina:

- a) l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa; al personale in utilizzo possono essere affidati dagli enti e dalle associazioni anche incarichi organizzativi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando che eventuali trattamenti economici aggiuntivi connessi ai predetti incarichi sono a carico dell'ente che li conferisce. Dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo il personale docente perde la titolarità della cattedra o del posto presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione; questa disposizione si applica a valere dall'anno scolastico 2015 - 2016, anche con riferimento a chi è in utilizzo da almeno tre anni scolastici consecutivi alla data del 31 agosto 2015;
- b) la partecipazione dei docenti a periodi sabbatici, nonché a scambi e a soggiorni di studio nell'ambito dell'Unione europea e all'estero, in particolare dei docenti di lingue straniere, nell'ambito di specifici progetti;
- c) i casi di esonero o di semiesonero dall'insegnamento per lo svolgimento di funzioni organizzative e amministrative in relazione alla dimensione e alla complessità dell'istituzione scolastica e formativa;
- d) *omissis (abrogata)*
- e) l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative.

4 bis. *omissis (abrogato)*

4 bis 1. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 il bando, tenendo conto delle disposizioni statali in materia, può prevedere modalità semplificate di svolgimento delle prove, mediante l'utilizzo di strumenti informatici o digitali, anche in videoconferenza, assicurando comunque il rispetto dei principi previsti dall'articolo 37, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 e in particolare l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, e la trasparenza.

4 ter. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso in misura forfettaria, tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati. Questo comma si applica anche ai concorsi già banditi e in fase di svolgimento alla sua data di entrata in vigore.

4 quater. Il divieto previsto dall'articolo 53 bis, comma 4, della legge sul personale della Provincia 1997 non si applica alle commissioni di concorso di cui al comma 4 ter.

Art. 95

Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente linguistico nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

2.1. Per i concorsi relativi al personale di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 84, comma 4 bis 1.

2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale docente ai sensi del comma 1 e del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso.

2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le

graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbri si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 93

Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee

1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni e hanno durata triennale.

1 bis. La Giunta provinciale stabilisce i titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto, tenendo conto anche dell'insegnamento effettivamente prestato con continuità da docenti nelle scuole provinciali a carattere statale di ogni ordine e grado e per periodi non inferiori a tre anni, stabilendo i casi in cui il servizio è prestato con continuità.

2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, dopo l'espletamento da parte della Provincia delle procedure di cui al comma 2, il dirigente dell'istituzione scolastica può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale, aventi decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni, per la copertura dei posti non coperti con le predette procedure.

3.1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la prosecuzione di progetti d'innovazione o per garantire continuità didattica, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono procedere, se risulta disponibile la medesima cattedra o posto, al rinnovo, per un massimo di due anni, dei contratti a tempo determinato stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo può avere ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante a condizione che il docente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da questo articolo.

3.2. Per le finalità del comma 3.1 e in presenza delle medesime condizioni, in caso di contratto su posto disponibile non vacante stipulato dalla struttura provinciale competente, la stessa può procedere al rinnovo, per un massimo di due anni, dell'incarico a tempo determinato su richiesta del dirigente dell'istituzione scolastica.

3.3 Per l'applicazione dei commi 3.1 e 3.2 sono stabiliti annualmente dalla struttura provinciale competente termini e modalità per il rinnovo dei contratti.

3 bis. Per la realizzazione di progetti d'innovazione didattica previsti dall'articolo 57, e in applicazione della legge provinciale n. 11 del 1997, la Provincia può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi d'insegnamento a tempo determinato, fino a un massimo del 10 per cento dell'organico complessivo, a docenti di madrelingua per l'insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera. I contratti di lavoro possono essere stipulati per una durata annuale, rinnovabile, esclusivamente nei confronti di docenti di madrelingua straniera in possesso del titolo di studio equipollente o equivalente a quello previsto dall'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della corrispondente disciplina. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, la Provincia può definire ulteriori criteri e modalità per l'applicazione di questo comma. Gli incarichi per l'insegnamento in lingua straniera possono essere conferiti solo a seguito dello scorrimento degli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 93 bis, fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale per percorsi didattici particolari, anche svolti con modalità di compresenza, in ragione delle peculiari esigenze didattiche dei medesimi. A partire dall'anno scolastico 2021-2022, nell'autorizzazione, la Provincia tiene conto delle cattedre vacanti e delle classi di concorso proposte, considerando l'andamento assunzionale dell'ultimo triennio, con riserva di autorizzare non più del 50 per cento dei posti interi privi di titolare, allo scopo individuati."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificato dall'articolo 15 e dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 120

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla nomina di quelli previsti dalla sezione III del capo II del titolo II.

2. *omissis (abrogato)*

3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dagli enti locali che svolge attività riconducibile alla figura professionale di collaboratore scolastico presso le istituzioni scolastiche da trasferire alla Provincia, per essere assegnato alle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall'articolo 86, nonché la data del trasferimento e la quantificazione dei relativi oneri. Il trasferimento del personale non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Provincia, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva. Il trattamento di fine rapporto, compresa la quota a carico dell'INPDAP, maturato dal predetto personale assunto dalla Provincia si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto maturato per i periodi successivi presso la Provincia. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni per l'iscrizione dei maggiori oneri sui relativi capitoli della spesa per il personale della Provincia, con la conseguente riduzione della spesa autorizzata sul fondo per i trasferimenti correnti ai comuni.

3 bis. Per l'accesso all'impiego secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali), il servizio svolto presso istituzioni scolastiche da personale assunto dai comuni della provincia di Trento con contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni riconducibili alla figura professionale di collaboratore scolastico è equiparato al servizio svolto dal corrispondente personale alle dipendenze della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di attribuzione del relativo punteggio, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

4. Per consentire la graduale applicazione dell'articolo 30, al fine del riconoscimento della parità alle istituzioni formative, per il personale docente in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore di questa legge non si applica il requisito previsto dalla lettera j) del comma 4 dell'articolo 30; il medesimo requisito non si applica, inoltre, per il personale assunto, entro l'anno formativo 2009-2010, sulla base delle graduatorie relative al medesimo personale.

4 bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi formati in attuazione degli articoli 93 e 93 bis aventi validità per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale.

4 ter. In via sperimentale, ~~per l'anno scolastico 2021-2022~~ **per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023** per le sedute del consiglio dell'istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonché dei consigli di classe, è ammessa la partecipazione nella modalità della videoconferenza.

4 quater. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti negativi sul piano psicologico prodotti dalla pandemia da COVID-19 su studenti, docenti e genitori, anche in relazione al rischio di abbandono scolastico, la Provincia incrementa il sostegno alle scuole di ogni ordine e grado per il rafforzamento dei servizi di consulenza psicologica di cui all'articolo 7, comma 3 bis, con un finanziamento di 350.000 euro."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Tariffe d'ingresso ai musei

1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le tariffe, anche distinte per le diverse sedi e per specifiche iniziative, per l'ingresso alle istituzioni museali di cui la Provincia abbia la gestione diretta.

2. La Giunta provinciale determina le tariffe di cui al comma 1 sulla base di criteri economici, tenendo conto delle particolari condizioni delle diverse fasce di utenza nonché dell'esigenza di uniformità con le tariffe applicate per l'accesso ai monumenti e ai musei dello Stato.

3. La Giunta provinciale può autorizzare l'ingresso gratuito in occasione di particolari iniziative culturali aventi specifico carattere promozionale, limitatamente alla durata della singola iniziativa ovvero in determinate giornate per specifiche categorie di cittadini appartenenti a Stati membri della Comunità europea. È consentito l'accesso gratuito alle strutture di cui al comma 1:

- a) in occasione di manifestazioni culturali o ufficiali, limitatamente alla durata della manifestazione;
- b) in occasione dell'inaugurazione di mostre, limitatamente alla giornata dell'inaugurazione;
- c) di persone accompagnate da dipendenti provinciali assegnati al servizio beni culturali che vi accedono per motivi di studio o di lavoro o di rappresentanza istituzionale;
- d) di gruppi e comitive di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti;

~~d bis) di emigrati trentini all'estero, individuati in base all'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000);~~

d bis) di iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni trentini;

- e) dei titolari di tessere di libero ingresso, rilasciate su autorizzazione del servizio beni culturali a tempo determinato per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, purché attestati da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, istituti di ricerca o cultura italiani o stranieri.

4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono acquisiti al bilancio provinciale.

5. La determinazione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 e le determinazioni della Giunta provinciale e del servizio beni culturali nei casi previsti dal comma 3 costituiscono riferimento per la determinazione delle tariffe e delle particolari condizioni di accesso da parte degli enti funzionali della Provincia che gestiscono istituzioni museali.

6. Al fine di favorire l'uniformità delle modalità di accesso alle istituzioni museali stesse, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni in materia di tariffe con i soggetti gestori di istituzioni museali che fruiscono di finanziamenti o contributi provinciali. Delle tariffe concordate può esser tenuto conto in sede di determinazione dei finanziamenti o contributi provinciali."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 25 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 25

Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale

1. In ragione della situazione di crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19 la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, al fine di consentire l'attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi oggi previsti. Nell'ambito della predetta attualizzazione, la Giunta provinciale può individuare per l'anno 2021 anche l'innalzamento temporaneo della soglia ICEF del nucleo familiare per l'accesso a tale misura.

~~1 bis. Per l'anno 2021 per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale per sostenere le famiglie di lavoratori, che, in relazione all'attività svolta e alla possibilità di accedere a misure di conciliazione, hanno una conseguente maggiore difficoltà nell'assistenza ai figli minori di 14 anni durante i periodi corrispondenti, in tutto o in parte, alla durata della sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attività didattica in presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di sospensione dei servizi socio-educativi/conciliativi 0-6 anni.~~

1 bis. Per l'anno 2021, per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale, anche in relazione alla sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attività didattica in presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di sospensione dei servizi socio-educativi o conciliativi 0-6 anni, nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023), apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale al fine di riconoscere alle famiglie con almeno un figlio minore di quattordici anni una maggiorazione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente "(Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale". Questa maggiorazione è destinata alle famiglie che presentano un indicatore della condizione economica familiare inferiore alla soglia individuata dalla Giunta provinciale.

~~1 ter. Il comma 1 bis si applica anche per sostenere le famiglie di lavoratori con figli disabili minori di 18 anni; la Giunta provinciale può prevedere a tal fine specifici criteri attuativi in relazione alle particolari necessità di assistenza e di conciliazione.~~

1 ter. Per la finalità del comma 1 bis alle famiglie con almeno un figlio disabile minore di ventun anni è riconosciuta una maggiorazione, da erogare in unica soluzione, della quota dell'assegno unico provinciale riconosciuta per l'anno 2021, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017.

2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie)."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012) - e cioè della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Consigliera di parità nel lavoro

1. Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è istituita la consigliera di parità nel lavoro. La consigliera è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, previo esperimento di una procedura selettiva per titoli e colloquio attitudinale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o

equipollente nonché di comprovata competenza ed esperienza specifica in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. La procedura è avviata entro l'ultimo trimestre dell'incarico della consigliera e a seguito dell'espletamento di tale procedura selettiva l'ufficio di presidenza del Consiglio nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata/o viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento.

2. La consigliera e la viceconsigliera durano in carica cinque anni a decorrere dalla nomina e continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino alla nomina della nuova consigliera e viceconsigliera. La consigliera e la viceconsigliera possono essere nominate per un massimo di tre volte.

3. La consigliera svolge attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. In particolare spetta alla consigliera:

- a) individuare le situazioni di squilibrio di genere nel lavoro;
- b) svolgere consulenza per le/i lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali;
- c) promuovere progetti di azioni positive, anche indicando le possibili fonti di finanziamento;
- d) predisporre una relazione accompagnatoria al documento degli interventi di politica del lavoro proposto dalla commissione provinciale per l'impiego, istituita dall'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), alla Giunta provinciale, che dia conto anche della sua coerenza rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità;
- e) promuovere la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- f) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
- g) promuovere la diffusione della conoscenza e lo scambio di buone prassi nonché svolgere attività di informazione e formazione culturale in tema di pari opportunità e di non discriminazione di genere;
- h) partecipare in qualità di componente alla commissione provinciale per l'impiego;
- i) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro;
- j) esercitare la facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing.

4. La consigliera può richiedere supporto all'osservatorio del mercato del lavoro istituito dall'articolo 3 della legge provinciale sul lavoro per l'acquisizione nei luoghi di lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione di rapporto di lavoro, e ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. In caso di mancata collaborazione da parte dei datori di lavoro, per assumere le informazioni, la consigliera può richiedere il supporto della struttura provinciale competente in materia di vigilanza sul lavoro.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera trasmette al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Entro il 30 settembre di ogni anno la consigliera trasmette all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo in relazione alle funzioni e iniziative previste da questo articolo.

6. Ai sensi della vigente normativa nazionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la consigliera è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.

6 bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la consigliera può avvalersi di personale comandato dalla Provincia, da enti strumentali pubblici della Provincia o da altri enti pubblici.

~~7. La consigliera ha diritto a un'indennità annua in misura non superiore al coefficiente 1,7 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di direttore del Consiglio provinciale, nonché al rimborso delle spese. L'ufficio di presidenza stabilisce l'entità dell'indennità annua lorda spettante alla consigliera tenuto conto dell'attività svolta, l'entità dei rimborsi spesa e le modalità per la sostituzione della consigliera da parte della viceconsigliera ai sensi del comma 1. Se è nominata consigliera una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza.~~

7. Alla consigliera di parità spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali. Alla consigliera spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. L'ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la sostituzione della consigliera da parte della viceconsigliera ai sensi del comma 1. Se è nominata consigliera una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza.

7 bis. Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale l'indennità e i rimborsi spese previsti per la consigliera, nonché le spese relative allo svolgimento delle funzioni. Nei limiti dello stanziamento previsto dal bilancio del Consiglio provinciale e tenendo conto della proposta di programma di spesa di cui al comma 5, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal Presidente del Consiglio. Si applicano le disposizioni in materia di contabilità del Consiglio provinciale.

7 ter. I rapporti tra Consiglio provinciale e consigliera in ordine al trattamento dei dati personali acquisiti dalla consigliera nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi compiti di interesse pubblico e trattati e conservati per le medesime finalità dalle strutture consiliari, sono regolati da apposito accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, che individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679."

Nota all'articolo 29

- L'articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Interventi di sostegno economico

1. Accedono agli interventi di quest'articolo i coniugi separati o divorziati che si trovano in situazione di grave difficoltà economica a seguito di una pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare o dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento e che hanno i requisiti di residenza previsti per l'accesso all'assegno unico provinciale.

~~2. Per l'abbattimento degli interessi su prestiti contratti dal coniuge separato o divorziato, per far fronte alla difficoltà economica di cui al comma 1, la Provincia può concedere per un periodo di massimo tre anni contributi in conto interessi per la copertura integrale sulle rate di ammortamento dei prestiti contratti, per un importo massimo di 30.000 euro, con istituti di credito aderenti a una convenzione sottoscritta con la Provincia. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.~~

2. Per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano i coniugi separati o divorziati di cui al comma 1 la Provincia può concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in conto interessi maturati su una quota capitale massima di 30.000 euro, relativamente a prestiti già contratti o da contrarre. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Provincia direttamente a favore dei beneficiari.

~~3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 2, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari conseguenti alla concessione dei contributi e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito. (abrogato)~~

4. L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata al possesso, da parte del coniuge separato o divorziato, di una situazione economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione.

5. Sono esclusi o decadono dall'intervento i soggetti condannati, anche non in via definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

6. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale. La deliberazione disciplina la decadenza dall'agevolazione in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla pronuncia dell'organo giurisdizionale."

Nota all'articolo 31

- Gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1

Partecipazione all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026

1. La Provincia, riconoscendo l'alto valore dello spirito olimpico, concorre, in coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), approvato dal Comitato olimpico internazionale (CIO), **e con quanto stabilito nel contratto città ospitante (host city contract), sottoscritto a Losanna il 24 giugno 2019**, all'organizzazione delle venticinquesime olimpiadi invernali e quattordicesime paralimpiadi invernali del 2026, di seguito denominate olimpiadi invernali 2026, per valorizzare l'immagine del Trentino e l'attrattività del suo territorio, anche attraverso il confronto e il coordinamento con le istituzioni locali coinvolte.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia coordina sul territorio provinciale le azioni e gli interventi pubblici connessi alla riuscita dell'evento olimpico, secondo quanto disposto da questa legge. La Provincia partecipa, inoltre, agli organismi previsti dal dossier di candidatura, secondo quanto previsto dalla relativa normativa statale e in particolare dal decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

2 bis. Per i fini del comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 3 (Partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica) della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 11, dell'articolo 31 (Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, dell'articolo 29 (Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026) della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, e delle altre disposizioni provinciali in materia.

Art. 2

Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026

1. È istituito il coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026, per coordinare le azioni e gli interventi sul territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi relativi ai giochi e con funzione di interlocutore locale per la fondazione "Milano Cortina 2026".

2. Il coordinamento provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e ne fanno parte massimo ~~sette~~ **otto** componenti, tra i quali:

- a) il rappresentante della Provincia in seno alla fondazione "Milano Cortina 2026";
- ~~b) due, proposti dalla Giunta provinciale, di cui uno sentito i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;~~
- b) tre, proposti dalla Giunta provinciale, di cui due sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;**
- c) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trento;
- d) un rappresentante designato dal coordinamento provinciale imprenditori;
- e) due rappresentanti designati dal CONI, di cui uno espressione degli sport paralimpici.

3. Il coordinamento provinciale svolge, in particolare, le funzioni di:

- a) interlocutore privilegiato per il territorio trentino della fondazione "Milano Cortina 2026";
- b) regia e monitoraggio degli investimenti infrastrutturali, raccordandosi allo scopo con i soggetti attuatori degli interventi previsti;
- c) raccordo organizzativo per il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella realizzazione dell'evento, operanti, tra l'altro, nel settore della sanità, della protezione civile, del volontariato, delle telecomunicazioni e dell'energia.

4. La Giunta provinciale approva le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività del coordinamento provinciale e individua la struttura provinciale a cui affidare le funzioni di supporto e di segreteria del coordinamento.

5. Ai lavori del coordinamento provinciale possono essere invitati a partecipare altri soggetti che si sono particolarmente distinti nel campo dell'organizzazione o della sponsorizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio trentino.

6. Ai componenti del coordinamento provinciale spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; ai componenti del coordinamento che non sono pubblici dipendenti può essere riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale, nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento); il compenso è escluso per i componenti del coordinamento che rivestono le cariche di presidente di regione, presidente di provincia, consigliere regionale o provinciale, deputato o senatore del Parlamento italiano."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 15 bis della legge provinciale sullo sport 2016 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15 bis

Contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento di atleti

1. La Giunta provinciale può concedere un contributo, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammessa, alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche **nonché alle federazioni sportive operanti a livello provinciale** per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), tenuto conto del numero di tesserati e delle attività delle società e associazioni richiedenti **società, associazioni e federazioni richiedenti.**"

Nota all'articolo 34

- L'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Disposizioni per la riduzione del canone per la concessione dei posteggi mercatali

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ~~per il solo periodo d'imposta 2021~~ **per i periodi di imposta 2021 e 2022** i titolari di concessioni di posteggio sono esonerati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dal pagamento del canone per la concessione dei posteggi indicato dall'articolo 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), anche tenendo conto delle diverse modalità applicative operate dagli enti locali rispetto al canone unico nazionale e al canone provinciale.

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)."

Nota all'articolo 35

- L'articolo 14 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

*Interventi della Provincia per piani, **progetti e iniziative** finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato*

1. Per agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse agricolo ammissibili ai benefici previsti dai fondi strutturali, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) previsti dai regolamenti comunitari, la Provincia è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell'Unione europea e dello Stato.

2. La Provincia è inoltre autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della Provincia e negli altri piani, comunque denominati, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato.

2 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a sostenere le spese per il cofinanziamento di progetti e iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione europea o dallo Stato, in attuazione di bandi europei o statali oppure di accordi, se esse coinvolgono, oltre alla Provincia, lo Stato, compresi i suoi enti, o altri enti pubblici, anche territoriali, o i soggetti beneficiari del finanziamento.

3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell'Unione europea e dello Stato - delle provvidenze di cui ai commi 1 e 2, l'onere dei benefici concessi rimane a carico della Provincia.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la Provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari.

4 bis. Per le finalità dei commi 1 e 2 la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità per l'anticipazione e la restituzione delle risorse anticipate, anche attraverso un'apposita convenzione."

Nota all'articolo 36

- Gli articoli 6, 6 bis e 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 6

Sostegno delle aggregazioni aziendali

1. ~~Fino al 31 dicembre 2021~~ **Fino al 31 dicembre 2022**, al fine di sostenere la conservazione dei livelli occupazionali e di promuovere la competitività delle imprese trentine attraverso l'aggregazione di soggetti, la Provincia può concedere contributi, anche in forma di compensazione fiscale da imputare su più annualità, alle imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono, attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, e altre forme di aggregazione, all'acquisizione di aziende o di rami d'azienda gestite da soggetti che svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, imprese in difficoltà aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di cinque anni a garantire i livelli occupazionali relativi a entrambe le imprese e a permanere sul territorio. I contributi previsti da questo comma non possono essere riconosciuti se le suddette operazioni sono realizzate tra società collegate tra loro da vincoli di controllo o di collegamento, come specificati nell'articolo 2359 del codice civile.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le condizioni di accesso al contributo, le condizioni per conservarlo, la sua misura, le ipotesi di riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di ammissibilità dei contributi promuovendo in particolare la valutazione della strategia di mercato derivante dalla costituzione delle reti e dei consorzi, e non soltanto eventuali economie di scala.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 6 bis

Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine

1. ~~Fino al 31 dicembre 2021~~ **Fino al 31 dicembre 2022**, per sostenere un'adeguata patrimonializzazione delle imprese trentine in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine del rilancio del sistema economico-produttivo trentino, la Provincia può concedere contributi per il rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa a condizione che quest'ultima abbia un contestuale aumento di capitale mediante conferimenti in denaro da parte dei soci.

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, qualora si tratti di impresa in regime di contabilità ordinaria, la Giunta provinciale può prevedere anche un contributo per concorrere all'abbattimento degli interessi dovuti per la rinegoziazione o l'allungamento di operazioni di indebitamento; questa misura è concessa in un'unica soluzione nel 2021.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definite le priorità d'intervento, nonché le caratteristiche, le condizioni, le modalità per l'accesso al finanziamento, la sua misura, gli obblighi a carico del beneficiario per l'accesso al contributo, le cause di riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo. La deliberazione può definire gli eventuali altri interventi compatibili con la misura prevista da quest'articolo, e in particolare quelli previsti dall'articolo 11 (Misure urgenti a sostegno degli operatori economici) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che se concessi possono anche comportare una differenziazione nella misura di contribuzione disciplinata dal presente articolo.

4. La misura prevista da quest'articolo può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 20 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive.

Art. 18

Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

~~1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi in essere che sono oggetto di verifica ai fini delle liquidazioni di contributi, anche a rate, emesse nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 31 dicembre 2021:~~

- ~~a) per i vincoli e gli obblighi finanziari riferiti a contributi concessi in applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale n. 35 del 1988, la verifica è effettuata relativamente al bilancio il cui anno di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale; la Giunta provinciale disciplina inoltre i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione dei vincoli;~~
- ~~b) per i vincoli e gli obblighi occupazionali, nonché per tutti i vincoli e gli obblighi previsti all'interno di procedure negoziali ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, alla luce della situazione emergenziale in corso, la Giunta provinciale può prevedere con apposita deliberazione specifiche modalità per la definizione del loro rispetto, compresa anche la previsione del relativo mantenimento, differimento o rimodulazione.~~

1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi finanziari e occupazionali, nonché agli altri vincoli definiti con gli accordi negoziali riferiti agli esercizi 2020 e 2021, oggetto di verifica per la liquidazione di contributi e per i controlli successivi alle liquidazioni a partire dall'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale può disciplinare, anche differenziando per settore, i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione, compresi il mantenimento, il differimento, l'anticipazione o la rimodulazione, dei vincoli previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalla legge provinciale n. 35 del 1988, nonché i casi di modifica complessiva dei vincoli e degli obblighi finanziari pluriennali, anche con riferimento agli esercizi successivi al 2021 e comunque non oltre l'esercizio 2024.

~~1 bis. La deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), può riguardare inoltre altre verifiche relative ai contributi, anche successive alla liquidazione dei medesimi. (abrogato)~~

2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti per l'anno 2020 in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale. Fatto salvo l'eventuale già avvenuto adempimento da parte delle imprese interessate, sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali assunti per l'anno 2020 in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

2.1. In considerazione del protrarsi del periodo di crisi economico-finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti per gli anni 2018 e 2019 non ancora versate e da liquidare nel corso del 2021 in relazione a interventi di locazione ordinaria in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, su domanda motivata dell'azienda da presentare entro il 30 luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.

2 bis. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il ~~31 dicembre 2021~~ **31 dicembre 2023**, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore di questo comma risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge provinciale non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

2 ter. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni per i casi previsti dall'articolo 32, comma 2 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 o previste in caso di inadempimento degli obblighi assunti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del medesimo articolo 32, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia di questo comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

Nota all'articolo 39

- L'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 86

Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità

1. Quest'articolo disciplina le premialità edilizie per incentivare l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto il profilo ambientale e territoriale, nel rispetto di criteri di compatibilità ambientale, di sviluppo sostenibile e delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana, del patrimonio storico e culturale.

2. Sono ammessi alle premialità edilizie previste da quest'articolo gli interventi:

- a) di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015;
- b) di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

3. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce premialità edilizie per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le premialità possono consistere in ampliamenti di superficie utile netta (SUN) o nella riduzione del contributo di costruzione;
- ~~b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell'importo dovuto a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;~~
b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'importo dovuto secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo, unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;
- c) le premialità sono riconosciute anche prevedendo l'adozione di criteri di sostenibilità o l'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;
- d) le premialità sono riconosciute per i seguenti miglioramenti delle prestazioni energetiche:
 - 1) per gli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento della prestazione energetica esistente pari almeno al 35 per cento del fabbisogno energetico iniziale, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo;
 - 2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 2), della legge provinciale per il governo del territorio

2015, anche comportanti la demolizione e ricostruzione, raggiungimento almeno della classe A, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo.

4. Ai fini del calcolo delle premialità edilizie è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, secondo criteri definiti con la deliberazione prevista dal comma 3. In questi casi l'intervento può essere realizzato in deroga alla disciplina provinciale e comunale in materia di distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal codice civile, e in deroga alle altezze massime degli edifici.

5. Quest'articolo e le sue disposizioni attuative, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3, sono direttamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute nei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali.

5 bis. La lettera b) del comma 3, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma, continua ad applicarsi fino all'individuazione della riduzione del contributo di costruzione da parte del regolamento edilizio ai sensi della medesima lettera."

Nota all'articolo 40

- L'articolo 43 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43

Interventi straordinari per la viabilità provinciale

1. La Provincia è autorizzata, previa intesa con le società concessionarie di autostrade, ad assumere in tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratto autostradale alternativo alla rete viaria ordinaria interessata, necessaria a far fronte a situazioni temporanee di grave disagio alla circolazione stessa.

2. La Provincia è autorizzata ad adottare i provvedimenti di assunzione degli oneri di cui al comma 1 anche per far fronte a situazioni di grave disagio sulla rete viaria di competenza provinciale verificatesi dopo il 1° gennaio 1998 e derivanti dalla interruzione o dalla limitazione alla circolazione su strade di proprietà della Provincia e dello Stato.

2 bis. Con le modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all'uso da parte degli utenti, in entrambe le direzioni di marcia, ~~dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Rovereto nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord~~ **dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord**, quale alternativa alla restante viabilità, in caso di congestionamento del traffico su quest'ultima viabilità e secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee. La Giunta provinciale, sentite le amministrazioni comunali interessate, verifica gli esiti e gli effetti dell'uso alternativo dell'autostrada, anche ai fini della programmazione degli interventi infrastrutturali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 72 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 72

Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali

1. La Provincia istituisce l'osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, per assicurare il monitoraggio delle fasi di realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero nel territorio provinciale e l'integrazione intermodale delle connesse infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche, anche in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro, all'efficacia delle relazioni con la popolazione e delle esigenze di trasparenza, informazione e partecipazione.

1 bis. Per realizzare le finalità del comma 1 la Provincia può promuovere accordi e partecipare all'attuazione di interventi comuni con gli organismi pubblici, riconosciuti a livello locale o nazionale,

operanti per i medesimi fini, in un'ottica di cooperazione e coesione istituzionale, trasparenza e coerenza di azione.

2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato tecnico-scientifico, svolge le seguenti attività:

- a) monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione del corridoio del Brennero e delle opere ad esso afferenti, in relazione agli aspetti ambientali, economici e territoriali;
- b) esame di documenti, raccolta di dati ed elaborazione di proposte agli organi competenti;
- c) elaborazione di studi e ricerche afferenti la materia dei trasporti, dell'ambiente e dello sviluppo economico e sociale dei territori interessati;
- d) attività di informazione ai cittadini in relazione all'impatto delle infrastrutture;
- e) gestione delle segnalazioni di criticità provenienti da soggetti pubblici e privati e da cittadini.

3. Il comitato tecnico-scientifico elabora un programma delle attività dell'osservatorio, verifica l'attività complessiva svolta dallo stesso e relaziona annualmente alla Giunta e al Consiglio provinciale su detta attività.

3 bis. L'osservatorio è tenuto, almeno una volta all'anno, a relazionare riguardo all'attività svolta attraverso una presentazione pubblica in forma assembleare.

4. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di infrastrutture;
- b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio;
- c) un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- d) cinque componenti designati dai comuni del territorio provinciale e dalle comunità interessate dal corridoio del Brennero, ed in particolare due designati rispettivamente dai comuni di Trento e Rovereto e tre designati congiuntamente dagli altri enti locali;
- e) un rappresentante del ministero competente in materia di infrastrutture;
- f) un rappresentante del soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

f bis) un rappresentante della categoria degli autotrasportatori, designato di comune accordo dalle associazioni di categoria iscritte al relativo albo nella provincia di Trento;

- g) un rappresentante del Museo delle scienze di Trento;
- h) un esperto in materia di infrastrutture di trasporto designato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di infrastrutture;
- i) un esperto di chiara fama, designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.

4 bis. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico si applica quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

5. L'osservatorio esercita le proprie attività anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti nonché della collaborazione di università o di altri istituti scientifici.

6. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione il funzionamento dell'osservatorio.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 42

- L'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto.

Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4. *omissis (abrogato)*

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per gli anni 2020 e 2021, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile e, **in caso di insufficienza delle risorse previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia medesima. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.**

6 ter. In caso di insufficienza delle risorse previste dal comma 6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

7. Quest'articolo si applica anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 8 novembre 2021, n. 121, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Legge di stabilità provinciale 2022".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 9 novembre 2021.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 26 novembre 2021
- Approvato dal consiglio provinciale il 17 dicembre 2021.